SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 122**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 28 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 aprile 1987.

Ripartizione fra Stato, regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia dell'ulteriore stanziamento di lire 700 miliardi da destinare alla prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 798/1984 recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia;

Visto l'art. 1 della predetta legge con il quale è stata autorizzata nel triennio 1984-86, l'attuazione di interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico di competenza dello Stato, della regione Veneto e dei comuni di Venezia e di Chioggia;

Visto l'art. 21 della stessa legge con il quale è previsto che, per la realizzazione o per il completamento dei cennati interventi, sono disposti ulteriori finanziamenti con apposita norma da inserire nella legge finanziaria a decorrere dall'anno 1987;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987);

Visto l'art. 7, comma 1, della richiamata legge n. 910/1986 che, per il proseguimento degli interventi di cui sopra, ha autorizzato l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi, ripartita in ragione di lire 100 miliardi per l'esercizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 e 1989 ed ha, al tempo stesso, stabilito che alla ripartizione della predetta somma tra lo Stato la regione ed i comuni per gli interventi di rispettiva competenza, si provveda con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il comitato di indirizzo, coordinamento e controllo, istituito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 798/1984, tenuto anche conto dello stato di avanzamento delle opere;

Vista la deliberazione adottata dal comitato sopracitato in data 12 marzo 1987, con la quale, tenuto anche conto dello stato di attuazione dei programmi di intervento avviati mediante l'utilizzo dei fondi stanziati con la richiamata legge n. 798/1984, è stato elaborato un piano di ripartizione delle somme di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 910/1986, articolato per soggetti di intervento e tipologie di opere, e sono state, altresì definite le relative cadenze temporali;

Ritenuta la necessità di procedere alla ripartizione dello stanziamento di cui sopra fra lo Stato, la regione Veneto ed i comuni di Venezia e di Chioggia per gli interventi di rispettiva competenza;

Decreta:

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'art. 7, comma 1, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è così ripartito:

a) lire 344 miliardi per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 175 miliardi per interventi di competenza della regione Veneto;

c) lire 180 miliardi per interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia;

d) lire 1 miliardo per interventi di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

La somma di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 del presente decreto è destinata agli interventi di competenza statale previsti dall'art. 3 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è così utilizzata, con riferimento alle lettere di detto art. 3:

a) lire 155 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'esercizio 1987, lire 60 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 75 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *a*);

b) lire 5 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1987, lire 3 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *b*);

c) lire 23 miliardi, di cui lire 4 miliardi nell'esercizio 1987, lire 12 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 7 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *c*);

d) lire 40 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1987, lire 20 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 15 miliardi nell'esercizio. 1989, per gli interventi indicati nella lettera *d*);

e) lire 80 miliardi, di cui lire 9 miliardi nell'esercizio 1987, lire 37 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 34 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *e*);

f) lire 5 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1987, lire 12 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 2 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *f*);

g) lire 30 miliardi, di cui lire 7 miliardi nell'esercizio 1987, lire 13 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 10 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *g*);

h) lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1987, lire 1 miliardo nell'esercizio 1988 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *h*);

i) lire 2 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1988 e lire 1 miliardo nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *i*);

l) lire 1 miliardo nell'esercizio 1987, per gli interventi indicati nella lettera *l*);

Art. 3.

La somma di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto è destinata agli interventi di competenza della regione Veneto, previsti dall'art. 5 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è così utilizzata, con riferimento alle lettere di detto art. 5:

a) lire 160 miliardi, di cui lire 20 miliardi nell'esercizio 1987, lire 70 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 70 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *a*);

b) lire 15 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'esercizio 1987, lire 5 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 5 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *b*);

Art. 4.

La somma di cui alla lettera *c*) dell'art. 1 del presente decreto è destinata agli interventi di competenza dei comuni di Venezia e di Chioggia, previsti dall'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è così utilizzata, con riferimento alle lettere di detto art. 6:

a) lire 110 miliardi, di cui lire 16 miliardi nell'esercizio 1987, lire 47 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 47 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *a*);

b) lire 30 miliardi, di cui lire 4 miliardi nell'esercizio 1987, lire 13 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 13 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *b*);

c) lire 30 miliardi, di cui lire 4 miliardi nell'esercizio 1987, lire 13 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 13 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *c*);

d) lire 10 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio 1987, lire 3 miliardi nell'esercizio 1988 e lire 6 miliardi nell'esercizio 1989, per gli interventi indicati nella lettera *d*);

Al comune di Chioggia è assegnato il 15 per cento delle somme di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo.

Art. 5.

La somma di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 del presente decreto è destinata alle finalità previste dall'art. 9 della legge 29 novembre 1984, n. 798, ed è assegnata al Ministero per i beni culturali ed ambientali per l'anno finanziario 1987.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1987

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 241

87A4443

DECRETO 7 maggio 1987.

Emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto, quadriennali, con godimento 20 maggio 1987.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 911, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto (CTS);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a sconto

(CTS) al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 20 maggio 1987, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di aggiudicazione di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Il tasso di interesse annuale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 20 maggio 1988, è pari al 4,86 per cento.

Il tasso di interesse annuale per le cedole successive sarà pari alla metà della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza di dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di febbraio e marzo precedenti la data di godimento delle cedole stesse.

Il suddetto rendimento annuale lordo verrà corretto per mantenere invariato il carico fiscale sui predetti buoni al 6,25 per cento. Il fattore moltiplicativo di correzione è rappresentato dal rapporto

$$\frac{(1 - t_n)}{(1 - t_o)}$$

dove t_o è la misura unitaria della ritenuta fiscale al momento dell'emissione e t_n quella alla quale sono assoggettati i buoni ordinari del Tesoro relativi alle aste di cui al precedente comma.

Il valore della metà della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT stessi.

Il prezzo d'asta per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma è pari:

a) in caso di asta marginale al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;
b) in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie e il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
b) dall'imposta sulle successioni;
c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c).*

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono commisurati al valore nominale e corrisposti in rate annuali posticipate al 20 maggio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 20 maggio 1988 e l'ultima il 20 maggio 1991.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 6,25% come previsto dal ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato al valore nominale in unica soluzione il 20 maggio 1991. All'atto del rimborso verrà operata la ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata sulla differenza fra il valore di rimborso e il prezzo di emissione dei certificati stessi.

La menzionata differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di emissione rappresenta la quota di reddito prodotta dai certificati durante il periodo di vita del prestito, che si accumula annualmente in regime di capitalizzazione composta al tasso di interesse implicito corrispondente al prezzo di aggiudicazione dei certificati. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, e le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 29 dicembre 1984.

Le aziende di credito, gli istituti centrali di categoria e le società finanziarie di cui al precedente comma possono partecipare in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,80 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Il prezzo base di collocamento dei certificati di cui al presente decreto è stabilito in lire 81,50 per ogni 100 lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 10 centesimi di lira, o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 10 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 10.

Le offerte degli operatori, redatte su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo di collocamento.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte; nello stesso modello dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di dieci presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 11.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario, via Nazionale n. 91, Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12 del giorno 19 maggio 1987 non verranno prese in considerazione.

Art. 12.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 22 maggio 1987, senza versamento dei dietimi.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 22 maggio 1987, la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati assegnati, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 16.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati da apposita convenzione, salva l'applicazione nelle more di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1991» «EMISSIONE 20 MAGGIO 1987».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1991» «EMISSIONE 20 MAGGIO 1987».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso di interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO A SCONTO (CTS)» «1987-1991» «EMISSIONE 20 MAGGIO 1987».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da L. 1.000.000: in rosso;

taglio da L. 5.000.000: in mattone;

taglio da L. 10.000.000: in azzurro;

taglio da L. 50.000.000: in celeste;

taglio da L. 100.000.000: in verde;

taglio da L. 500.000.000: in rosa;

taglio da L. 1.000.000.000: in giallo;

taglio da L. 10.000.000.000: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1988 al 1994, nonche quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1991, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1987
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 191

87A4521

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 maggio 1987.

Ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi relativo al finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali dei dipendenti dei comuni, delle province e delle comunità montane.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, che prevede, per l'anno 1987, un incremento dei trasferimenti statali a favore dei comuni, delle province e delle comunità montane di lire 323 miliardi, al fine di assicurare il finanziamento dei maggiori oneri connessi all'attuazione dei contratti del pubblico impiego relativi agli anni 1985-1987;

Visto il citato art. 2, comma 2, lettera *b*), che prevede, per l'anno 1987 ed esercizi successivi, un incremento dei trasferimenti statali a favore degli enti locali summenzionati di lire 300 miliardi, al fine di assicurare il finanziamento della maggiore spesa derivante dall'aumento dell'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, in base al quale i fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi risultante dal combinato disposto delle norme, sopra riportate, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), e comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163;

Visto il citato art. 3, comma 3, che autorizza il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e sentite le associazioni di categoria degli enti locali, ad effettuare con decreto la ripartizione tra i comuni, le province e le comunità montane del predetto importo di lire 623 miliardi;

Ritenuto che il riparto di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, sia da effettuarsi in proporzione al numero delle unità di personale in servizio presso i comuni, le province e le comunità montane alla data del 31 dicembre 1984, epoca cui deve farsi riferimento nella duplice considerazione che ad essa risale la disponibilità dei dati più recenti sul numero dei dipendenti degli enti locali e che gli stessi dati sono stati utilizzati in sede di contrattazione nazionale collettiva di lavoro;

Considerato che con l'applicazione del suddetto criterio di calcolo il fondo di complessive lire 623 miliardi viene ripartito, previo arrotondamento, attribuendo i corrispondenti importi di lire 553.600 milioni ai comuni, lire 65.500 milioni alle province e lire 3.900 milioni alle comunità montane;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, che hanno espresso parere favorevole ai criteri di riparto da adottare;

Decreta:

L'importo complessivo di lire 623 miliardi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1987, n. 167, è corrisposto nella misura di lire 553.600 milioni ai comuni e di lire 65.500 milioni alle province, a titolo di fondo perequativo 1987, e nella misura di lire 3.900 milioni alle comunità montane, a titolo di fondo ordinario 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1987

p. *Il Ministro dell'interno*
CIAFFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

87A4442

DECRETO 22 maggio 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Locri-Gerace.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Gerace-Locri e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella predetta diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Locri-Gerace, avente sede in Locri (Reggio Calabria).

Visto il provvedimento in data 20 febbraio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Locri-Gerace decreta la modifica della denominazione dell'Istituto e dell'intestazione dello statuto;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Locri-Gerace, avente sede in Locri (Reggio Calabria).

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 20 febbraio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Locri-Gerace acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Gerace-Locri.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte della mensa vescovile, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 8 agosto 1986 citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Locri-Gerace, succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alla mensa vescovile, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1986, citato in narrativa;

all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Gerace-Locri.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 22 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A4489

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

Il giorno 5 maggio 1987 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 ottobre 1986, n. 735, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 1986.

In conformità all'art. 42 la convenzione entrerà in vigore il 1° giugno 1987.

Alla stessa data del 1° giugno 1987 entrerà in vigore l'accordo amministrativo per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984, tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, firmato a Tunisi il 23 marzo 1987.

Si trascrive qui di seguito, in traduzione non ufficiale, il testo dell'accordo amministrativo.

ACCORDO AMMINISTRATIVO

per l'applicazione della convenzione in materia di sicurezza sociale firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984 tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

Ai fini dell'applicazione del presente accordo amministrativo:

1) Il termine «convenzione» designa la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, firmata a Tunisi il 7 dicembre 1984.

2) Il termine «accordo» designa il presente accordo amministrativo.

3) I termini definiti dall'articolo 1 della convenzione hanno il medesimo significato che viene loro attribuito nel predetto articolo.

Articolo 2.

Le autorità competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono:

per l'Italia: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro della sanità;

per la Tunisia: il Ministro degli affari sociali.

Articolo 3.

Le istituzioni competenti per l'applicazione della convenzione e del presente accordo sono:

A. *Per l'Italia*:

1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) per quanto riguarda: l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali dei lavoratori indipendenti (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti e mezzadri); i regimi speciali di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di particolari categorie di lavoratori dipendenti, che si sostituiscono all'assicurazione generale e che sono gestiti dallo stesso I.N.P.S.; gli assegni familiari; le prestazioni in danaro per malattia.

2) L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ad esclusione delle prestazioni sanitarie.

3) Le Unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio o per talune categorie di lavoratori, il Ministero della sanità, per quanto riguarda le prestazioni sanitarie.

4) Ogni altro organismo che gestisce uno dei regimi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere *b), e)*, della convenzione.

B. *Per la Tunisia*:

1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale per quanto riguarda i regimi di assicurazione malattia e maternità e gli assegni familiari.

2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti e la Cassa pensione dei servizi pubblici, dell'elettricità, del gas e dei trasporti per quanto concerne i regimi pensionistici di invalidità, vecchiaia e superstiti.

3) Le compagnie di assicurazione per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Articolo 4.

Le autorità competenti dei due Stati contraenti hanno designato quali organismi di collegamento tra le istituzioni competenti di ciascuno Stato contraente:

A. *Per l'Italia*:

1) L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) - sede centrale.

2) L'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) - Direzione generale.

3) Il Ministero della sanità.

B. *Per la Tunisia*:

1) La Cassa nazionale di sicurezza sociale.

2) La Cassa assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti.

Articolo 5.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, secondo capoverso, lettera g), della convenzione, le categorie dei lavoratori autonomi coperti dalla convenzione sono, per quanto riguarda la Tunisia:

a) gli artigiani e i commercianti che esercitano la loro attività professionale senza ricorrere a personale dipendente;

b) i mezzadri;

c) i coltivatori diretti che esercitano per proprio conto attività agricole.

Articolo 6.

Per beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 6 della convenzione, l'interessato deve presentare, all'istituzione presso cui chiede l'ammissione, un attestato relativo ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato.

Qualora l'interessato non presenti l'attestato, detta istituzione si rivolge all'istituzione competente dell'altro Stato per ottenerlo.

Titolo II

DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 7.

1. Per esercitare la facoltà di opzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, della convenzione, l'interessato deve presentare istanza, nel termine di tre mesi dall'inizio dell'attività o dall'entrata in vigore della convenzione, all'istituzione competente dello Stato contraente rappresentato, che ne informa l'istituzione competente dello Stato di residenza. In mancanza di opzione nel termine previsto, si applica la legislazione dello Stato di residenza.

2. La domanda di cui al punto 1 del presente articolo può essere effettuata sia direttamente dall'interessato sia per il tramite del datore di lavoro.

Articolo 8.

1. Ai lavoratori distaccati sul territorio dell'altro Stato contraente conformemente all'articolo 8, lettera *a*), della convenzione, viene rilasciato un attestato da cui risulta fino a quale data, nonché per quali settori di assicurazione, il lavoratore distaccato rimane soggetto alla legislazione dello Stato contraente sul territorio del quale ha sede l'impresa.

2. L'attestato di cui al paragrafo 1 viene rilasciato:

A. *In Italia*: dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S).

B. *In Tunisia*: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale (C.N.S.S.).

3. Nei casi previsti all'articolo 8, lettera *a*), ultima frase, della convenzione, se la durata del lavoro si prolunga oltre i trentasei mesi inizialmente previsti, il datore di lavoro, su richiesta e con il consenso del lavoratore, indirizza prima dello scadere di questo termine all'autorità competente dello Stato d'impiego temporaneo, per il tramite dell'autorità competente dello Stato in cui ha sede l'impresa, una domanda di proroga del distacco, redatta su un formulario espressamente previsto.

Se rilascia l'autorizzazione di proroga tale autorità trasmette due copie del formulario al datore di lavoro e due copie all'autorità competente dell'altro Stato, che ne informa l'istituzione alla quale il lavoratore è affiliato.

4. La domanda di cui al paragrafo 3 deve essere inviata:

A. *In Italia*: al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

B. *In Tunisia*: al Ministro degli affari sociali.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIVERSI SETTORI DELLA SICUREZZA SOCIALE

Capitolo I

Assicurazione malattia e maternità

Articolo 9.

1. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore che risiede o soggiorna sul territorio dello Stato contraente diverso da quello competente, deve iscriversi presso l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno.

2. Per beneficiare delle prestazioni in natura ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione, il titolare di pensione o di rendita deve iscriversi presso l'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio risiede, diverso da quello competente debitore della pensione o della rendita.

3. Le persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono presentare alle istituzioni designate in detti articoli un attestato che certifichi l'esistenza del diritto alle prestazioni in virtù della legislazione dello Stato competente.

4. Per beneficiare delle prestazioni ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della convenzione, il lavoratore in soggiorno temporaneo sul territorio dello Stato contraente, diverso da quello competente, deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno un attestato da cui risulti che ha diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione dello Stato competente.

5. Se l'interessato non presenta l'attestato di cui ai paragrafi 3 e 4, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno si rivolge all'istituzione competente per ottenerlo.

6. In caso di ricovero ospedaliero del lavoratore di cui al patragrafo 4, l'istituzione del luogo di soggiorno notifica all'istituzione competente entro venti giorni a partire dalla data in cui ne ha preso conoscenza, la data e la durata probabile della degenza e successivamente la data di dimissione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per analogia, ai familiari del lavoratore o del titolare di pensione o rendita.

Articolo 10.

1. Per concedere le prestazioni ai sensi dell'articolo 15 della convenzione, elencate nell'allegato al presente accordo, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno chiede preliminarmente, con una comunicazione formale, l'autorizzazione all'istituzione competente.

L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno concede le prestazioni se entro trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione non riceve parere negativo dall'istituzione competente.

2. Se le prestazioni devono essere erogate d'urgenza, l'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno le concede e ne informa, nel più breve termine, l'istituzione competente.

3. La lista dell'allegato del presente accordo, di cui al paragrafo 1, è aggiornata dalle autorità competenti ogni qualvolta lo ritengano necessario.

Articolo 11.

Gli attestati previsti dall'articolo 9 del presente accordo sono rilasciati:

A. *In Italia*: dalle Unità sanitarie locali (U.S.L.) competenti per territorio e per alcuni casi dal Ministero della sanità.

B. *In Tunisia*: dalla Cassa nazionale di sicurezza sociale.

Articolo 12.

Le spese relative alle prestazioni erogate ai sensi degli articoli 11 e 15 della convenzione sono rimborsate all'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno sulla base dei costi effettivi che risultano dalla contabilità di quest'ultima istituzione.

L'istituzione del luogo di residenza o di soggiorno non può applicare tariffe superiori a quelle praticate nei confronti dei propri assicurati.

Il pagamento delle relative somme è effettuato entro dodici mesi dalla ricezione della richiesta di rimborso, per la quale viene utilizzato un apposito formulario.

Articolo 13.

Le prestazioni in danaro dovute in applicazione della convenzione sono versate direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che soggiornano o risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.

Articolo 14.

1. Il costo forfettario previsto dall'articolo 16 della convenzione per il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate ai sensi degli articoli 13 (paragrafo 2) e 14 della convenzione, rispettivamente ai titolari di pensioni o rendite e ai loro familiari nonché ai familiari dei lavoratori che risiedono nello Stato contraente diverso da quello competente, è determinato, tenendo conto dell'esigenza che esso si avvicini il più possibile alle spese effettive, secondo i seguenti criteri:

A. *In Italia*:

a) si determina in primo luogo il costo medio annuale «procapite» sostenuto dal Servizio sanitario nazionale per ogni avente diritto, dividendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Italia;

b) si applicano quindi dei correttivi al costo medio «procapite», di cui alla lettera *a*), determinati in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari, e dei familiari dei lavoratori;

c) il rimborso forfettario viene effettuato per nucleo familiare. Il relativo importo si determina moltiplicando il costo medio «procapite», ottenuto secondo quanto previsto alle lettere *a*) e *b*), per il numero medio dei componenti del nucleo familiare dei titolari di pensioni o rendite e dei lavoratori.

A. *In Tunisia*:

a) si determina il costo medio annuale per ogni avente diritto divedendo la spesa complessiva delle prestazioni sanitarie per il numero degli assicurati residenti in Tunisia;

b) a tale costo medio annuale per ogni avente diritto si applica, se del caso, un coefficiente correttivo in base alle diverse incidenze sulla spesa sanitaria globale, delle spese sostenute in favore dei titolari di pensioni o rendite, dei loro familiari e dei familiari dei lavoratori;

c) si stabilisce il costo medio per nucleo familiare, moltiplicando il costo medio sostenuto per ogni avente diritto di cui alle lettere *a*) e *b*), per il numero medio dei familiari dei lavoratori e dei titolari di pensioni o rendite.

2. Le autorità competenti possono stabilire, al momento della verifica dei conti, altre modalità di determinazione del costo medio delle prestazioni sanitarie.

3. Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 3, della convenzione, i rimborsi delle prestazioni, determinati sulla base del costo effettivo o su basi forfettarie, sono effettuati, per ciascun anno, nel corso dell'anno seguente.

Le autorità competenti possono regolare, di comune accordo, i rispettivi crediti per compensazione.

In tale quadro possono essere effettuate anticipazioni.

Capitolo II

Assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti

Articolo 15.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 17, paragrafo 1, lettera *a*), della convenzione, la totalizzazione dei periodi di assicurazione si effettua secondo le seguenti modalità:

a) ai periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di uno Stato contraente si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente, anche nel caso in cui questi periodi abbiano già dato luogo alla concessione di una pensione ai sensi di questa legislazione;

b) ai fini della totalizzazione, in caso di sovrapposizione di periodi di assicurazione compiuti nei due Stati contraenti, i periodi sovrapposti sono presi in considerazione una sola volta. Ciascuna istituzione prende in considerazione soltanto i periodi sovrapposti compiuti ai sensi della legislazione che essa applica escludendo quelli compiuti in base alla legislazione dell'altro Stato contraente;

c) qualora non sia possibile determinare esattamente l'epoca in cui taluni periodi di assicurazione siano stati compiuti in virtù della legislazione di uno Stato contraente, si presume che tali periodi non si sovrappongano a periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'altro Stato contraente; si tiene conto di tali periodi nella misura in cui essi possono essere utilmente presi in considerazione.

Articolo 16.

1. Gli assicurati e i loro superstiti che hanno diritto a beneficiare delle prestazioni conformemente all'articolo 17, paragrafi 3, 4, 5 e 6, della convenzione, presentano domanda all'istituzione competente dell'uno o dell'altro Stato contraente, nei modi previsti dalla legislazione applicata dall'istituzione cui la domanda viene presentata.

A tale scopo è istituito apposito formulario di domanda. Tale formulario deve contenere i dati personali del richiedente e, se del caso, dei suoi familiari, ed ogni altra informazione che potrebbe essere necessaria per stabilire il diritto alle prestazioni.

2. La data in cui viene presentata una domanda presso l'istituzione competente di uno Stato contraente, in conformità al precedente paragrafo 1, è considerata come data di presentazione all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

3. L'istituzione competente alla quale è stata presentata la domanda invia, unitamente al formulario di domanda, due copie dei formulari di collegamento all'istituzione competente dell'altro Stato contraente, indicando i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica e gli eventuali diritti derivanti da tali periodi.

4. L'istituzione che riceve detti formulari determina a sua volta i diritti spettanti al richiedente in base ai soli periodi di assicurazione accreditati ai sensi della legislazione che essa applica ovvero quelli derivanti dalla totalizzazione dei periodi accreditati ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti, nonché, nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera *c*), della convenzione, dalla totalizzazione dei periodi compiuti in Stati terzi vincolati ad entrambi gli Stati contraenti da accordi di sicurezza sociale.

Trasmette, quindi, all'istituzione competente dell'altro Stato contraente una copia del formulario di collegamento completato con i dati relativi ai periodi compiuti in virtù della legislazione che essa applica, e, se del caso, con quelli relativi ai periodi compiuti in Stati terzi utilizzati per la totalizzazione, nonché con i dati relativi alle prestazioni riconosciute al richiedente.

5. L'istituzione presso cui era stata presentata la domanda, ricevuta la copia del formulario di cui al precedente paragrafo 4, determina, se del caso, i diritti derivanti dalla totalizzazione dei periodi compiuti in base alla legislazione dei due Stati contraenti ed eventualmente a quella degli Stati terzi interessati.

Comunica le decisioni adottate all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

I dati personali forniti dal richiedente nel formulario di domanda saranno autenticati dall'istituzione competente, che trasmette i predetti formulari all'istituzione competente dell'altro Stato contraente.

La trasmissione dei formulari così autenticati dispensa dall'invio dei documenti originali.

6. Le prestazioni sono corrisposte direttamente dall'istituzione competente ai beneficiari che risiedono sul territorio dell'altro Stato contraente.

Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.

Articolo 17.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione competente dello Stato di residenza del titolare della pensione prende in considerazione unicamente gli importi

iniziali risultanti al momento della contemporanea liquidazione delle due prestazioni, senza tener conto di eventuale integrazione al minimo dovuta in base alla legislazione dell'altro Stato contraente.

2. Ai fini delle successive rivalutazioni del trattamento minimo dovuto in applicazione dell'articolo 20 della convenzione, l'istituzione competente dello Státo di residenza dell'interessato continua a prendere in considerazione l'importo iniziale della prestazione erogata dall'altro Stato contraente, escludendo ogni eventuale aumento intervenuto, in questa prestazione, in quest'ultimo Stato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 della convenzione, la conversione degli importi nelle differenti monete nazionali è effettuata al tasso di cambio vigente il primo giorno del mese durante il quale è stata effettuata l'ultima operazione di liquidazione della prestazione.

Capitolo III

Assegni familiari

Articolo 18.

1. Ai fini della sospensione degli assegni familiari, in virtù delle disposizioni previste all'articolo 24, paragrafo 2, della convenzione, l'istituzione competente dello Stato contraente in cui risiedono i familiari e in cui viene svolta un'attività dipendente o indipendente che dà diritto agli assegni familiari in loro favore, fornisce all'istituzione competente dell'altro Stato contraente tutte le notizie necessarie, su richiesta di quest'ultima.

2. L'importo differenziale di cui all'articolo 24, paragrafo 3, della convenzione, dovuto in base alla legislazione di uno Stato contraente, viene corrisposto dall'istituzione competente di questo Stato.

A tal fine, l'istituzione competente dello Stato di residenza dei familiari comunica alla prima istituzione l'importo degli assegni familiari e il numero delle persone per le quali sono dovuti tali assegni.

Capitolo IV

Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 19.

1. Per beneficiare delle prestazioni in natura di cui agli articoli 25, paragrafo 1 e 26, della convenzione, il lavoratore deve presentare all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza un attestato dal quale risulti il diritto alle prestazioni, rilasciato dall'istituzione dello Stato competente. In tale attestato quest'ultima istituzione può indicare la durata massima del diritto alle prestazioni.

2. Se il lavoratore non presenta il predetto attestato, l'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza si rivolge all'istituzione dello Stato competente per ottenerlo.

3. L'istituzione dello Stato competente corrisponde le prestazioni in danaro di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della convenzione, direttamente ai beneficiari che soggiornano o risiedono nel territorio dell'altro Stato contraente.

4. Le istituzioni competenti si comunicano un resoconto annuale dei pagamenti effettuati.

Articolo 20.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della convenzione si applica per analogia l'articolo 10 del presente accordo.

Articolo 21.

1. Nei casi previsti all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, della convenzione, la domanda di prestazioni per malattia professionale può essere indirizzata sia all'istituzione dello Stato sotto la cui legislazione il lavoratore è stato da ultimo esposto al rischio specifico, sia all'istituzione dell'altro Stato contraente.

2. L'istituzione che ha ricevuto la domanda di cui al paragrafo 1, se constata che il lavoratore è stato esposto a rischio specifico da ultimo nel territorio dell'altro Stato contraente, trasmette tempestivamente tale domanda, unitamente ai documenti che la corredano, all'istituzione competente dell'altro Stato, informandone il lavoratore.

3. L'istituzione competente che ha ricevuto la domanda, se constata che non sono soddisfatte le condizioni previste dalla legislazione che essa applica:

a) trasmette all'istituzione dell'altro Stato contraente la domanda ed i documenti che la corredano, compresi i rapporti e gli esami medici effettuati, nonché copia della decisione di rigetto;

b) notifica la propria decisione all'interessato indicando in particolare, i motivi del rigetto, i mezzi ed i termini di ricorso e la data di trasmissione della domanda all'istituzione dell'altro Stato contraente.

Articolo 22.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, secondo capoverso, della convenzione, l'istituzione competente deve prendere in considerazione i periodi di lavoro suscettibili di comportare un rischio specifico compiuti in entrambi gli Stati contraenti. A tal fine richiede all'istituzione dell'altro Stato contraente di far conoscere i periodi di lavoro compiuti ai sensi della propria legislazione.

L'istituzione competente procede quindi alla ripartizione in parti uguali degli oneri delle prestazioni in danaro corrisposte al lavoratore, e notifica tale ripartizione al'istituzione dell'altro Stato contraente chiedendone l'approvazione.

2. Alla fine di ogni anno, l'istituzione competente comunica all'istituzione dell'altro Stato contraente il riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare dovuto da ciascuna istituzione. L'istituzione di quest'ultimo Stato rimborsa la quota-parte a suo carico entro il termine di tre mesi.

Articolo 23.

1. Nei casi previsti all'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1, lettera *c*), primo capoverso, l'istituzione competente notifica all'istituzione dell'altro Stato contraente l'ammontare degli oneri a suo carico relativi alle prestazioni corrisposte per l'aggravamento, unitamente alle documentazioni giustificative. Alla fine di ogni anno, la prima istituzione invia all'istituzione dell'altro Stato contraente un riepilogo delle prestazioni in danaro concesse nel corso dell'esercizio considerato, indicando l'ammontare che le deve essere rimborsato. Quest'ultima istituzione entro il termine di tre mesi effettua il rimborso all'istituzione che ha erogato le predette prestazioni.

2. Nei casi previsti all'articolo 29 della convenzione, paragrafo 1, lettera *c*), secondo capoverso, l'istituzione dello Stato sul cui territorio è stata successivamente svolta un'attività suscettibile di provocare il rischio, assume a proprio carico l'onere delle prestazioni in danaro dovute a seguito dell'aggravamento da parte dell'istituzione incaricata di corrispondere tali prestazioni. Ai fini dell'eventuale rimborso si applicano per analogia le disposizioni di cui al precedente paragrafo 1.

Articolo 24.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30 della convenzione, il lavoratore è tenuto a fornire all'istituzione dello Stato competente ogni informazione relativa agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali di cui sia rimasto vittima in precedenza sotto la legislazione dell'altro Stato contraente.

Articolo 25.

L'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, che abbia provveduto agli accertamenti medici di cui all'articolo 31 della convenzione, trasmette all'istituzione dello Stato competente una

relazione medica contenente ogni elemento utile ad individuare le condizioni anatomiche e funzionali del lavoratore, con particolare riguardo agli organi ed apparati lesi dall'infortunio o dalla malattia professionale.

Articolo 26.

1. L'istituzione dello Stato competente, su richiesta dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza che ha concesso le prestazioni in natura o ha proceduto agli accertamenti medici di cui agli articoli 25, paragrafo 1, 26 e 31, della convenzione, è tenuta a rimborsare, sulla base del costo effettivo:

a) le spese per le prestazioni in natura erogate, nonché per gli accertamenti medico-legali effettuati per suo conto;

b) le spese di viaggio sostenute dai lavoratori per recarsi presso le strutture sanitarie che hanno erogato le prestazioni in natura o effettuato gli accertamenti medico-legali;

c) la retribuzione perduta dai lavoratori per poter fruire delle prestazioni in natura o essere sottoposti agli accertamenti medici.

2. Ai fini del rimborso delle spese di cui al paragrafo 1, non possono essere prese in considerazione che le tariffe applicate dall'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, nel caso queste tariffe esistano.

Titolo IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Articolo 27.

I formulari, le attestazioni, le dichiarazioni, le certificazioni e gli altri atti necessari all'applicazione della convenzione sono stabiliti di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti o, su delega di queste autorità, dalle istituzioni competenti.

Tali autorità o istituzioni concordano le procedure necessarie per una sollecita definizione delle domande di prestazioni ai sensi della convenzione.

Articolo 28.

1. Ai fini dell'applicazione della convenzione le autorità e le istituzioni competenti dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente tra loro e con ogni altra persona interessata, ogni qualvolta sia necessario.

2. Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono, nel rispetto della prassi e delle procedure in vigore nello Stato di residenza, rivolgersi alle autorità o istituzioni competenti di questo Stato per ottenere ogni utile informazione per la tutela degli interessi dei cittadini del proprio Stato, che possono rappresentare.

Articolo 29.

L'istituzione o l'autorità competente di uno Stato contraente che riceve un ricorso diretto all'istituzione o all'autorità competente dell'altro Stato contraente notifica tale ricorso a questa istituzione o autorità.

Articolo 30.

1. Gli organismi debitori di prestazioni a favore dei beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente, se ne liberano validamente nella moneta del proprio Stato al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

2. L'ammontare dei rimborsi calcolato sulla base delle spese reali o su base forfettaria è versato nella moneta dello Stato nel quale si trova l'istituzione che ha erogato le prestazioni.

L'istituzione debitrice se ne libera validamente al tasso di cambio in vigore il giorno del pagamento.

Le prestazioni sono versate ai beneficiari senza alcuna deduzione per spese postali o bancarie.

Articolo 31.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della convenzione, l'istituzione debitrice di arretrati, trasferisce all'istituzione creditrice l'ammontare delle prestazioni dovute in base alle disposizioni della legislazione che essa applica.

Quest'ultima istituzione soddisfa il proprio credito nei limiti della legislazione che essa applica, e versa l'eventuale differenza al pensionato.

2. Procedura analoga a quella prevista al paragrafo 1 può essere adottata per il recupero di somme corrisposte in eccesso ai sensi del secondo capoverso dell'articolo 38 della convenzione.

Articolo 32.

1. Ai fini della determinazione del grado di invalidità di un lavoratore o di un pensionato residente o soggiornante nel territorio dell'altro Stato contraente, l'istituzione competente richiede le necessarie perizie mediche all'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza dell'interessato.

2. Le spese relative, qualora siano richieste esclusivamente per la concessione di prestazioni di invalidità a carico dell'istituzione dello Stato contraente diverso da quello in cui l'interessato risiede o soggiorna, sono rimborsate da questa istituzione all'istituzione che le ha effettuate.

3. Allorché tali perizie mediche sono effettuate anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, questa si limita a trasmettere all'istituzione dell'altro Stato contraente una relazione sugli accertamenti senza chiedere alcun rimborso.

4. Il rimborso delle spese mediche di cui al precedente paragrafo 2 è calcolato in base alle tariffe applicate dall'istituzione che ha effettuato gli accertamenti medici. Questa istituzione presenta a tale fine una distinta delle spese sostenute.

Articolo 33.

Le autorità competenti possono stabilire, nel quadro dell'articolo 33 della convenzione, rimborsi per spese amministrative diversi da quelli già previsti nel presente accordo.

Articolo 34.

Rappresentanti delle due Parti contraenti si riuniranno periodicamente per esaminare i problemi che scaturiscono dall'applicazione del presente accordo.

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35.

Il presente accordo entra in vigore alla stessa data della convenzione e avrà termine alla data in cui la convenzione stessa cesserà di essere in vigore.

Fatto a Tunisi il 23 marzo 1987, in due esemplari, in lingua francese.

(Seguono le firme)

87A4348

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei revisori ufficiali dei conti nella prima sessione 1985

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la prima sessione ordinaria del 1985 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Ritenuto che, delle proposte suddette, quella relativa al sig. Angelo Cesarini non puo essere accolta in quanto il medesimo — iscritto nell'albo nazionale degli esattori quale esattore non in carica (albo non assimilabile a quelli delle professioni legalmente istituite) — avrebbe dovuto dimostrare, ai fini dell'iscrizione di cui trattasi, di aver svolto le funzioni richieste per la durata di almeno un decennio mentre, dalla documentazione acquisita agli atti, risulta aver svolto le funzioni di sindaco effettivo della S.p.a. So.G.E.T. dal 26 aprile 1978 al 30 novembre 1983, e cioé per una durata complessiva di anni cinque, mesi sette e giorni quattro;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 7 maggio 1987

Il Ministro: ROGNONI

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
ARDITO Mauro	13-12-1950	Siena	PRO	Saronno
ANDRISSI Francesco Romano	16- 4-1936	Roma	NON	Cagliari
ARRIGONE Gianni	14-11-1939	Carisio	NON	Arese
ATTISANI Piersergio	6- 5-1938	Ascoli Piceno	NON	Segrate
ADAMO Vittorio	4- 9-1942	Napoli	NON	Napoli
AGABIO Mauro	9- 3-1945	Novara	NON	Borgomanero
ANTONIOTTI Luigi	20-12-1923	Gizzeria	DOT	Novara
ALAGNA Lucio Patrizio	29-11-1935	Marsala	NON	Palermo
AMBROGI Fidenzio	3- 8-1937	Massa Martana	NON	Perugia
ABBATE Angelo	17- 3-1949	Castelvetrano	RAG	Roma
ALESSANDRO Emilio	22- 9-1935	Roscigno	NON	Roma
APICELLA Antonio	30- 7-1943	Maiori	RAG	Maiori
AJMONE CATT Luigi	28- 2-1937	Torino	NON	Torino
ANDRIOLLO Ciro	5- 8-1943	Borgo val Sugana	RAG	Castelnuovo Valsugana
AGOSTINI Giancarlo	23- 1-1944	Povo	NON	Trento
ALESSANDRIS Giovanni	25- 3-1936	Ronchis	NON	Udine
ANOLFO Fabio	15- 5-1957	Palmanuova	RAG	Cervignano di Friuli
ANTONINI Alberto	26- 1-1935	Roma	NON	Segni
ALEGI Marco	5- 6-1952	Ancona	DOT	Ancona
APOLLONI Giampiero	1- 5-1940	Barbara	NON	Senigallia
ALVITI Vincenzo	21- 5-1934	Roma	NON	Macerata
ANZIDEI Romildo	1- 1-1943	Gualdo	RAG	Macerata
ASSI Delio	1-10-1944	Rocca del Colle	RAG	Brusaporto
BIANCHI Guido	7-12-1949	Bergamo	RAG	Bergamo
BERSELLI Amedeo	23-12-1940	Bologna	NON	S. Lazzaro di Savena
BOY Arnaldo	23- 2-1931	Roma	NON	Cagliari
BUCCELLATO Armando Camillo	11- 4-1941	Cagliari	DOT	Cagliari
BAZZOTTI Oscar Attilio	10- 1-1954	Genova	DOT	Genova
BIANCHI Francesco	13- 5-1939	Sampierdarena	NON	Genova
BRIANZI Paolo	2-10-1938	Bologna	NON	Genova
BOLDORI Giorgio	10- 5-1946	Corte d. Frati	NON	Milano
BRAGHIERI Clara	28- 1-1936	Milano	NON	Milano
BIGINI Lismano	3- 9-1922	Vecchiano	NON	Modena
BALDONI Adelmiro	24-11-1947	Perugia	RAG	Torgiano
BALLI Otis	27-11-1925	Pistoia	NON	Pistoia
BRUSI Viliam	24-12-1939	Argenta	NON	Alfonsine

Segue: ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
BRUNACCIONI Vittorio	20- 8-1948	Bologna	DOT	Cattolica
BARDUCCI Giuseppe	19- 2-1936	Napoli	RAG	Roma
BERNASCONI Cristina	14- 3-1939	Roma	RAG	Roma
BERRUTO Giuseppe	14- 2-1928	Savona	NON	Roma
BERTOLINO Filippo	3- 9-1948	Roma	DOT	Roma
BONACCINI Mario	17- 7-1925	Montevarchi	SDR	Roma
BONITATIBUS Ivo	5- 5-1927	Pettorano S. G.	NON	Roma
BUZZETTI Giorgio	11- 9-1934	Genova	NON	Roma
BONADUCE Michele	13-10-1935	Terlizzi	NON	Siena
BERTOCCO Elio	1- 8-1927	Padova	NON	Torino
BIGONI Marco Giuseppe	9-11-1954	Torino	DOT	Torino
BOGGIA Giovanni	9- 1-1937	Genova	NON	Torino
BORGIA Raffaella Rosalba	13- 3-1952	Savona	RAG	Torino
BARONCINI Angelo	25- 8-1907	Lugo di Ravenna	DOT	Venezia
BAGNARA Umberto	18- 5-1956	Lonigo	RAG	Verona
BONADEO Vittorio	14- 9-1934	Tortona	NON	Vicenza
BOLZAN Ezio	12- 4-1940	Cordignano	CON	Godega di S. Urbano
BUTRUCE Domenico	27- 9-1951	S. Pietro a Maida	RAG	S. Pietro a Maida
BARTOLOMEO Alessandro	12- 4-1924	Agnone	NON	Roma
CAREMANI Michele	15- 8-1937	Arezzo	RAG	Arezzo
CHELLI Vincenzo	9-10-1939	Arezzo	DOT	Arezzo
CAMPANELLI Quirino Alessandro	14- 1-1944	Bernalda	RAG	Monopoli
CATTANEO Cesare	24- 5-1924	Bergamo	NON	Bergamo
CAPETO Giovanni	2- 1-1943	Brindisi	DOT	Brindisi
CESARIO Carlo	14-12-1944	Brindisi	DOT	Brindisi
COLOMBO Giancarlo	27- 2-1945	Gallarate	CON	Solbiate Arno
CABRAS Alessandro	12- 3-1945	Abbasanta	DOT	Cagliari
CONTU Gualtiero	23- 4-1945	Cagliari	DOT	Cagliari
CANESI Roberto	11- 9-1948	Milano	DOT	Campione d'Italia
CREMONINI Mauro	12- 5-1955	Cento	RAG	Cento
CAPURRO Vincenzo	4- 5-1935	Busalla	NON	Genova
CASSINELLI Giorgio Alfredo	19- 6-1926	Genova	AVV	Genova
CRESCENZI Pierino	1- 4-1943	Terracina	RAG	Terracina
CARASSALE Andrea	21- 5-1949	La Spezia	DOT	La Spezia
CAMATTI Sergio	21- 4-1923	Serravalle Po	RAG	Roncoferraro
CASTELLANETA Pietro	5- 7-1943	Laterza	SRG	Castiglione delle Stiviere
CORTESI Pietro	27- 8-1941	Pralboino	RAG	Milano
COLOMBI Gianfranco	11- 7-1935	Milano	NON	Milano
CANZI Emma	30-11-1935	Milano	RAG	Milano
CAPPINI Massimo	27- 6-1952	Milano	DOT	Milano
CORRITORE Angelo	16-12-1930	Milano	RAG	Milano
CIOLA Annamaria	19- 1-1941	Fiuggi	CON	Nova Milanese
CIOLA Franco	18-10-1944	Isera	CON	Sovico
CAIANIELLO Luigi	10- 1-1943	Napoli	DOT	Napoli
CARNUCCIO Gilda	15- 1-1945	Badolato	DOT	Napoli
CARROCCIO Gaetano	4- 4-1925	Palermo	AVV	Palermo
CHIARAMIDA Salvatore	24-12-1929	Pachino	NON	Palermo
CONTE Nicolò	19- 8-1945	Marianopoli	DOT	Palermo
CROSTA Felice	10- 2-1943	S. Margh. Belice	AVV	Palermo
CORRADI Olga	20- 3-1915	Cortile S. M.	NON	Parma
CONTI Pierluigi	8-12-1950	Pavia	RAG	Pavia
CANDIRACCI Maria Elisa	20- 4-1944	Acqualagna	RAG	Fano
CAFARELLI Leandro Maurizio	16- 3-1935	Popoli	NON	Popoli
CAVALLINI Giovanni	21-11-1941	Cascina	RAG	Vicopisano
CAPOFERRO Francesco	27- 2-1936	Cittanova	NON	Roma
CARRATÙ Fabio Massimo	30-11-1934	Roma	DOT	Roma
CASSARÀ Salvatore Bruno	20- 9-1940	Messina	NON	Roma
CASTRO Lidia	17-10-1933	Roma	AVV	Roma
CECCARINI Remo	11-10-1936	Civitavecchia	NON	Roma
CIBATI Giuliano	6-11-1925	Nettuno	NON	Roma
CIPRESSO Antonio	20- 4-1925	Napoli	NON	Roma
CORAZZINI Mario	22- 3-1923	Sessa Aurunca	NON	Roma
CIRILLO Osvaldo	7-10-1929	Boscoreale	NON	Roma
CONTALDO Daniela	27- 8-1948	Milano	NON	Sanremo
CAPPELLANI Daniele	2- 9-1938	Avola	NON	Noto
CARAMIA Martino	8- 2-1948	Martina Franca	RAC	Martina Franca
CARATTO Enrico	24- 6-1942	Torino	DOT	Torino
CARDELLINI Gian Franco	24-10-1936	Rivoli	NON	Torino
COLOMBO Giancarlo	28- 3-1936	Aosta	NON	Torino
COMINO Gianna	17- 9-1940	Torino	NON	Torino
CASSARÀ Giovanni Francesco	24-10-1949	Alcamo	DOT	Alcamo

Segue: ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
CUZZOTTI Piero	10- 3-1939	Vercelli	SDR	Vercelli
CIPOLLINI Lucio	3-10-1934	Milano	NON	Nogara
CELLOT Giancarlo	27- 5-1946	Conegliano	RAG	S. Vendemiano
CONTE Ettore	8- 3-1942	Treviso	RAG	Treviso
CAMPOFREDANO Giacinto	5- 4-1930	Ururi	NON	Termoli
CARPANI Carlo	8- 4-1949	Bologna	DOT	Bologna
DELL'ATTI Angelo	30- 1-1942	Campi Salentina	DOT	Bari
DI LORENZO Domenico Vito	12- 3-1951	Noci	RAG	Noci
DISANTO Nicola Vito	21- 2-1954	Santeramo C.	RAG	Santeramo in C.
DE LEO Domenico	18-11-1952	Bologna	DOT	Bologna
DESI Rosario	13- 4-1940	Catania	RAG	Catania
DI SALVO Domenico	13- 2-1948	Misterbianco	DOT	Misterbianco
DEMICHERI Marcello	8- 2-1933	La Spezia	NON	La Spezia
DIARA Agostino	4- 8-1944	Livorno	DOT	Viareggio
DI PEDE Vito Nicola	8- 3-1935	Matera	DOT	Matera
DEL VESCO Antonio	15- 4-1928	Taranto	NON	Milano
DE RENZO Franco	13- 4-1947	Aprigliano	RAG	Corsico
DEL VECCHIO Salvatore	16- 5-1942	Margh. di Savoia	RAG	Milano
D'AMBROSIO Annamaria	11- 4-1947	Corbara	DOT	Napoli
D'ANIELLO Francesco	9- 3-1938	Giugliano	DOT	Giugliano
DE LUCIA Vera	21- 3-1948	Napoli	DOT	Napoli
DE SIMONE Vincenzo	10- 9-1936	Napoli	DOT	Napoli
DI GIOVANNI Vincenzo	26- 3-1935	Napoli	NON	Napoli
DI STASI Enrico	18- 6-1945	Napoli	DOT	Napoli
DISCA Ignazio	19-10-1927	Niscemi	CON	Belgioioso
DI NICOLA Nicolino	28- 8-1928	S. Giov. Teatino	DOT	Pescara
DONELLI Mario	22- 6-1938	Piacenza	NON	Carpaneto
DIGRANDI Salvatore	2- 1-1936	Ragusa	NON	Ragusa
DE LUCA Antonio	9- 8-1946	Savigliano	DOT	Roma
D'ANTINO Mario	11- 4-1933	Roma	NON	Roma
DARDANI Gabriele	15- 1-1934	Osimo	NON	Roma
DI DOMENICANTONIO Claudio	30-11-1932	Roma	NON	Roma
DOMINEDÒ Pierpaolo	18- 9-1946	Avellino	AVV	Roma
DI PAOLO Angelo	5- 3-1944	Poggio Pic.	DOT	Roma
DE SANTIS Franco	12- 3-1944	Roma	RAG	Roma
DE FRANCISCIS Luca	20- 9-1946	Salerno	DOT	Salerno
DE MARCO Giuseppe	27- 4-1941	Omignano	NON	Cava dei Tirreni
DE RISI Mario	13- 7-1944	S. Egido M. A.	RAG	S. Egido M. A.
D'ESPOSITO Alberto	11- 6-1941	Salerno	R/D	Salerno
DE CRESCENZO Michele	22- 5-1927	Caserta	SRG	Caserta
DE SIENA Rodolfo	14- 7-1927	Centurano	RAG	Caserta
DI FILIPPA Paolo	19- 2-1944	Avola	DOT	Ragusa
DE CENSI Giovanni	1- 3-1938	Berbenno VT	NON	Sondrio
DEL GRECO Antonio	17- 2-1938	Genova	RAG	Vasto
DE BARI Giovanni	9- 7-1934	Molfetta	NON	Molfetta
DI PERNA Michele	24- 7-1949	Trani	DOT	Trani
DE SIMONE Bruno	20-11-1924	Napoli	NON	Roma
ERCOLANI Mauro	20-10-1947	Roma	DOT	Roma
EVANGELISTI Lamberto	17- 6-1946	Roma	NON	Roma
FELICINI Alberto	16- 5-1934	Rieti	DOT	Arezzo
FATTORI Pietro	27- 8-1936	Molinella	RAG	Molinella
FERRETTI Giulio	3- 4-1938	Brescia	RAG	Brescia
FINULLI Alessandro	31- 5-1941	Brescia	DOT	Brescia
FERRARIO Giampiero	11- 5-1956	Busto Arsizio	RAG	Olgiate Olona
FALCI Salvatore Mario	12-10-1955	Butera	NON	Gela
FRASCADORE Livio	31- 7-1922	Milano	NON	Milano
FERRANDINO Catello	30-11-1935	Ischia	DOT	Ischia
FERRARO Giuseppe	9- 3-1946	Napoli	NON	Napoli
FERRARIS Renato	19- 4-1937	Novara	NON	Novara
FAGGIAN Giancarlo	14- 7-1937	Padova	DOT	Padova
FUMAGALLI Carlo	6- 7-1944	Carrara	DOT	Patti
FALCIOLI Giuseppe	11- 1-1928	Umbertide	NON	Perugia
FELLEGARA Anna Maria	18- 1-1958	Borgonovo VT	DOT	Piacenza
FIGLIOLIA Paolo	7- 9-1939	Ferrara	RAG	Prato
FERRARI Luciano	20- 6-1944	Toano	RAG	Scandiano
FIANCHINI Angelo	14- 1-1932	Roma	NON	Roma
FIORAVANTI Enzo	11- 8-1954	Gradoli	RAG	Roma
FLAMMENT Carlo	21- 1-1955	Roma	DOT	Roma
FORESTI Lucio	13-12-1943	Roma	NON	Roma
FARIELLO Guido	16-11-1940	S. Martina S.	DOT	Ancona
FRESCURA Gian Piero	30- 6-1928	Treviso	NON	Treviso

Segue: ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
FABRIS Paolo	16- 3-1950	Castelnuovo	DOT	Cast del Friuli
FIORE Teresa	12- 8-1931	Corato	DOT	Corato
FRANCALANCIA Angelo	16- 9-1943	Macerata	DOT	Macerata
FARINELLA Orazio	1- 6-1933	Messina	RAG	Roma
FILIPPI Bruno	30-10-1938	Monza	NON	Monza
FASOLI Floriano	12- 8-1948	Bonavigo	DOT	S. Pietro in Cariano
GIANNINI Franco	20- 9-1939	Arezzo	RAG	Arezzo
GALFIONE BAROZ Giorgio	2- 1-1938	Torino	DOT	Biella
GUALANDI Lucio	22- 1-1950	Bologna	CON	Malalbergo
GAMPER Anton	17-11-1946	Termeno	RAG	Termeno
GALLI STAMPINO Franco	22-11-1936	Gallarate	NON	Gallarate
GIANI Nino Sergio	1- 3-1950	Somma Lomb.	NON	Vergiate
GHIO Alberto	18-12-1937	Genova	NON	Genova
GUGLIELMO Antonio	4- 2-1939	Lecce	AVV	Lecce
GRILLO Rossella	7- 3-1956	Padova	RAG	Padova
GAMBINO Salvatore	4- 2-1937	Torretta	NON	Palermo
GUIDA Giuseppe	11-11-1939	Palermo	NON	Palermo
GIORGI Gianfranco	26- 8-1926	Pesaro	DOT	Pesaro
GENNARI Guido	11- 5-1943	Pesaro	NON	Pesaro
GERVASI Osvaldo	20- 4-1924	Isola del P.	RAG	Fano
GABBANI Mario	8- 3-1941	Pontedera	RAG	Cascina
GRASSELLI Loretto	10- 4-1951	S. Polo d'Enza	RAG	Reggio Emilia
GIORGI MONTANI Daniele	12- 1-1953	Roma	RAG	Roma
GONFIANTINI Gianfranco	14- 2-1937	Verona	NON	Roma
GREGORACI Remo	10- 4-1938	Roma	DOT	Roma
GREGORI Elio	18- 6-1923	Roma	NON	Roma
GRIMALDI Luigi	9- 7-1933	Rotondella	NON	Roma
GIOVANDO Giorgio	11- 2-1932	Cuorgné	NON	Torino
GAMBA Giulio	20- 5-1942	Thiene	DOT	Thiene
GUARDA Loretta	24- 5-1956	Montebello	RAG	Montebello
GRILLO Armando	25- 6-1941	Albenga	NON	Albenga
GHIRIMOLDI Nino Giacinto	2- 7-1926	Varese	NON	Milano
GRIFFA Carlo	2- 4-1928	Savona	NON	Milano
GAMBA Andrea	30- 7-1938	Padova	NON	Verona
GUIDI Lauro	24- 7-1925	Urbino	NON	Urbino
HINNA Luciano	30-10-1949	Ancona	DOT	Roma
INTONTI Pasquale	15- 8-1933	Portici	NON	Roma
ISEPPI Ettore	19- 7-1921	Levico	NON	Avio
IUORIO Romeo Mario	10- 6-1950	Buccino	DOT	Salerno
ISASCA Amalia	3- 1-1932	Saluzzo	NON	Saluzzo
JATTA Domenico	18- 2-1947	Rossano	RAG	Ravenna
LEDDA Giorgio	1- 3-1943	Cagliari	RAG	Cagliari
LEVONI Gianni	27-11-1926	Como	AVV	Como
LINGUA Giovanni	26-11-1924	Cuneo	NON	Fossano
LARENO FACCINI Valerio	20- 6-1951	Milano	DOT	Milano
LUZIO Benito	8- 4-1940	Lecce	NON	Bresso
LAPIS Gianni	20- 3-1943	Ravenna	PRO	Palermo
LO CAMPO Mario	16- 1-1930	Calascibetta	NON	Palermo
LORUSSO Margherita Antonia	13-10-1952	Potenza	RAG	Potenza
LOMBARDI Carlo	7- 3-1956	Ravenna	DOT	Ravenna
LELLI Lorenzo	10- 8-1954	Roma	NON	Roma
LIRONI Sandro	3- 9-1942	Roma	NON	Roma
LIONE Salvatore	9- 3-1945	Cassano Ion.	CON	Salerno
LIGUORI Pietro	21- 8-1935	Bari	NON	Taranto
LIESCH Ernesto	21- 1-1949	Udine	NON	Udine
LOTTO Massimo	1- 1-1953	Montegalda	DOT	Vicenza
LARATTA Giuseppe	13- 3-1941	Cutro	DOT	Crotone
MOTOLA Emanuele	22-12-1931	Montalbano	NON	Bari
MARTELLO Aldo	23-12-1941	Matulje	DOT	Bolzano
MARINO Vincenzo	18- 1-1929	Palermo	NON	Brescia
MAZZOLETTI Giorgio	22- 4-1950	Brescia	DOT	Brescia
MASCIA Marinella	6- 6-1952	Cagliari	RAG	Cagliari
MAMMANA Giuseppa	5- 2-1945	Grammichele	DOT	Catania
MADEO Giovanni	9- 3-1927	Corigliano	NON	Genova
MALAGAMBA PERELLI Gian B.	13- 8-1946	Genova	RAG	Genova
MANENTI Aldo	15- 1-1947	Priverno	DOT	Latina
MARIANO Gaetano	13- 4-1938	Lecce	NON	Lecce
MAROTTA Girolamo	2-12-1924	Bari	NON	Lecce
MODENA Mariano	7- 5-1930	Lucca	NON	Massarosa
MANZINI Vincenzo	26- 2-1934	Verona	NON	Milano
MASSA Marino	8-10-1922	Siracusa	NON	Milano

Segue: ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
MONTAGNA Claudio	25- 6-1950	Pavia	DOT	Milano
MARIANI Renzo	1- 6-1938	Milano	NON	Milano
MECIANI Pietro	9- 1-1927	Milano	NON	Milano
MARUSSI Giulio	5- 3-1917	Trieste	NON	Milano
MILONE Alberto	5- 3-1934	Palermo	NON	Ercolano
MAFFIA Antonio	1-12-1937	Copertino	NON	Padova
MOSCATO Umberto	28- 5-1915	Gela	NON	Palermo
MAESTRI Riccardo	4- 1-1944	Pavia	DOT	Pavia
MORINI Valter	9- 4-1952	Voghera	RAG	Pavia
MATTEINI Bruno	28- 3-1943	Marsciano	RAG	Marsciano
MONTUSCHI Enzo	28- 8-1951	Faenza	DOT	Faenza
MALTONI Diego	10- 3-1950	Cattolica	DOT	Cattolica
MARINI Franco	20- 1-1949	Roma	DOT	Roma
MARTINI Alfredo	10-10-1936	Avellino	NON	Roma
MAURI Ilvio	31-12-1940	Farnese	NON	Roma
MAZZEI Pasquale	30- 5-1942	Napoli	NON	Roma
MENICHELLA Claudio	1- 9-1955	Roma	DOT	Roma
MEOLI Carmine	30- 9-1948	Cautano	DOT	Roma
MESSINA Maria Grazia	24-11-1930	Molochio	NON	Roma
MOLINO Francesco	12- 5-1927	Napoli	NON	Roma
MONTELLANICO Claudio	7- 7-1942	Fondi	DOT	Roma
MORGHEN Albino	26-11-1930	Firenze	NON	Roma
MORREALE Diego	8- 2-1931	Termini Imerese	RAG	Roma
MORRONI Valentino	2- 9-1928	Roma	NON	Roma
MUGNAI Nereo	13- 3-1930	Arezzo	NON	Roma
MAMONE Enzo	24- 2-1925	Fabrizia	NON	Roma
MONTELLA Ciro	13- 2-1952	Salerno	DOT	Grottaferrata
MEDICI Mario	7- 3-1941	Rovereto	DOT	Rovereto
MASI Anna Tiziana	26-12-1954	Sovicille	RAG	Siena
MAI Franco	29-10-1932	Terruggia	NON	Torino
MAZZARELLO Giuseppe	16- 3-1939	Ceva	NON	Torino
MONTUORI Massimo	15- 9-1950	Torino	RAG	Torino
MANUGUERRA Domenico Massimo	22- 1-1940	Trapani	RAG	Erice
MATURI Maurizio	25-10-1949	Pinzolo	RAG	Pinzolo
MICHELETTO Luciano	16- 8-1923	Rimini	RAG	Vicenza
MAROTTI Antonio	17- 1-1935	Genova	AVV	Firenze
MICHELINI Paolo	17- 1-1938	Firenze	NON	Firenze
MOROZZI Roberto	28- 3-1938	Firenze	CON	Firenze
MARSILI Guido	18- 8-1954	Macerata	DOT	Macerata
MELE Paolo	19- 4-1922	Avellino	NON	Torino
METE Francesco Domenico	3- 2-1950	Sambiase	RAG	Lamezia Terme
NOLI Flavio Giovanni	26- 9-1929	Genova	NON	Genova
NEVI Claudio	22- 5-1950	Langhirano	RAG	Langhirano
NEGRONI Antonio	22- 5-1937	Reggio Emilia	RAG	Reggio Emilia
NATALE Giuseppe	14-10-1935	Bari	NON	Roma
NUZZO Franco	9- 9-1942	Galatone	DOT	Martina Franca
NOVELLO Antonio	16- 1-1931	Thiene	NON	Thiene
NESE Giovanni	8- 5-1944	Salerno	DOT	Salerno
ORLANDO Fortunato	4- 2-1937	Ostuni	NON	Cisternino
ODDONE Giuseppe	5-10-1936	Genova	NON	Genova
ORLANDI Ubaldo	22-12-1930	Viareggio	NON	Genova
ORENGO Renzo	13- 1-1936	Genova	NON	Bollate
OLIVETTI Lucio	25- 9-1944	Ostra	NON	Roma
PATELLA Aniello	18- 2-1930	Barletta	NON	Bari
POLI Dario Domenico	16-10-1943	Canelli	DOT	Bari
POZIO Edoardo	24- 3-1948	Bari	DOT	Bari
PORCARO Mario	2- 1-1955	Benevento	DOT	Benevento
PAGNETTI Francesco	3-10-1953	Acqualagna	AVV	Bologna
PACE Antonio	16-10-1948	Castel S. L.	RAG	Bolzano
PICHLER Walter	26-11-1948	Bolzano	NON	S. Martino in Passiria
PONTECORVO Antonio	12- 1-1943	Battipaglia	DOT	Bolzano
PORCEDDU Franco	16-10-1951	Cagliari	DOT	Quartu S. Elena
PROVERA Giorgio	8- 8-1957	Mirabello	RAG	Casale Monferrato
PEZZALI Anchise	23- 8-1925	Brembio	NON	Borghetto Lodigiano
PORINO Marialuigia	10- 5-1939	Milano	NON	Milano
PONTI Sandro	29- 6-1923	Milano	DOT	Milano
POLETTI Arcadio	14- 9-1933	Soliera	NON	Modena
PATRIARCHI Armando	29- 1-1950	Napoli	DOT	S. Sebast. al Vesuvio
PERNA Michele	25- 5-1944	Napoli	DOT	Napoli
PERSICO Federico	1- 7-1929	Napoli	DOT	Lacco Ameno

Segue: ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
PENDINI Umberto	17- 6-1944	Padova	DOT	Padova
PIERRO Erasmo	15-10-1920	Saviano	NON	Pavia
PERINI Piera	17-11-1945	Bologna	CON	Mondolfo
PAGLIA Maria	25-12-1954	Reggio Emilia	RAG	Reggio Emilia
PAGLIARANI Angelo	2-12-1929	Santarc. di Romagna	NON	Roma
PETTINARI Rolando	12- 2-1930	Ancona	DOT	Roma
PICCINNI Pasquale	4- 6-1935	Miglionico	DOT	Roma
PULCINELLI Francesco	27- 7-1922	Roma	NON	Roma
PURACCHIO Pasquale	31- 8-1943	Filetto	RAG	Roma
POLI LENER Roberto	17- 5-1931	Venezia	NON	Roma
PROSPERI Enrico	7- 7-1931	Roma	NON	Roma
PETRELLA Bruno	5-12-1941	Sora	DOT	Roma
PETRILLO Luigi	15- 1-1937	Recale	DOT	Caserta
PAGGETTI Luigi	11-12-1929	Siena	NON	Siena
PEPINO Gianluigi	26-10-1938	Sondrio	RAG	Sondrio
PACE Giuseppe	19- 7-1925	S. Mauro Cas.	NON	Torino
PENONE Gianfranco	10- 8-1936	Garessio	NON	Ciriè
PONTARA Luigi	1- 9-1928	Trento	NON	Trento
PAIOLA Maurizio	8- 2-1942	Ponso	DOT	Pozzuolo del F.
PELLICCIOLI Renato	28- 9-1952	Venezia	DOT	Venezia
PENNA Luigi	28-11-1944	Macugnaga	DOT	Verbania
PEDRINI Brunetto	11- 8-1926	Dormelletto	DOT	Arona
PISONI Domenico	18-12-1926	Vicenza	NON	Sovizzo
POLIGNANO Giovanni	10- 1-1951	Pordenone	DOT	Pordenone
PASSALACQUA Giuliano	4- 7-1918	Chiaravalle	DOT	Firenze
POLITI Silvano	6- 2-1942	Montelupo F.	RAG	Empoli
PENSABENE Ignazio	30- 7-1923	Reggio Calabria	SDR	Catanzaro
POLISICCHIO Roberto	19- 6-1958	Catanzaro	D/R	Catanzaro
PERNA Liberato	5- 3-1947	Ercolano	RAG	Ercolano
PEPE Mario	14- 9-1928	Roma	CON	Manziana
QUARTINI Renzo	2-11-1927	Genova	NON	Genova
QUAGLINO Pietro	13- 9-1907	Chieri	NON	Torino
RIZZO Antonino	25- 2-1935	Castrofilippo	DOT	Licata
ROPPOLO Ignazio	31- 8-1936	Santa Ninfa	DOT	Costa Volpino
RITELLA Giovanni	29- 7-1934	Noci	DOT	Biella
RIGHETTI Andrea	2- 5-1955	Bologna	DOT	Bologna
RUBES Luigi	12- 6-1925	Soresina	NON	Soresina
RAUSA Franco	21- 1-1940	Poggiardo	NON	Poggiardo
ROMANELLI Mario	8- 5-1928	Pieve di Bono	NON	Legnano
RIVANO Carlo	15-11-1935	Roma	DOT	Milano
RIZZINI Carlo	19-11-1938	Milano	NON	Milano
ROTONDO Flavia	18-12-1956	Napoli	RAG	Napoli
ROMANO Vincenzo	1- 1-1946	Palermo	NON	Palermo
ROLLI Giacomo	2- 8-1953	Collecchio	DOT	Parma
ROSSI Alfio Crispolto	1- 3-1931	Massa Mart.	AGR	Perugia
ROSSINI Roberto	12-11-1936	Pisa	NON	Pisa
REPACI Antonino	15- 2-1941	Palmi	DOT	Reggio Calabria
REVERBERI Mario	22-10-1940	Reggio Emilia	C/R	Reggio Emilia
ROMANAZZI Cataldo	13- 2-1939	Viterbo	NON	Roma
ROSSETTI Paolo	28- 8-1954	Roma	DOT	Roma
RUSSO DE LUCA Bruno	23- 1-1937	Ceppaloni	AVV	Cava dei Tirreni
ROSCINI Pietro	4- 1-1950	Spoleto	DOT	Spoleto
RADONICICH Bruno	1-12-1919	Pola	NON	Torino
RANDI Alberto	16- 2-1930	Faenza	NON	Nichelino
RICCI Giuseppe	6- 4-1928	Verona	NON	Pino Torinese
ROSSOLINI Carlo	1- 4-1940	Jesi	NON	Ancona
ROSSI Angiolo Franco	24- 5-1945	Sorano	NON	Firenze
ROCCHETTA Lorenzo	24- 7-1931	Varazze	NON	Milano
RAMELLA Giuseppe	4- 3-1938	Chiusavecchia	NON	Milano
SILVESTRI Giovanni	23-12-1951	S. Ben. del Tronto	RAG	S. Ben. del Tronto
SANTORO Attilio	9- 9-1941	Cesinali	DOT	Avellino
SOAVE Mario Michele	23- 8-1931	Canosa di P.	DOT	Bari
SPAGNOLO Italo	21- 3-1944	Bergamo	NON	Ponte S. Pietro
SALAROLI Veliano	19- 3-1938	Imola	NON	Imola
STEFANUTTI Maurizio	21- 8-1957	Brescia	RAG	Brescia
SEGRETO Giuseppe	7- 8-1940	Patti	RAG	Caltanissetta
SFORZINI Luigi	21- 6-1934	Genova	NON	Ceranesi
SCALESSE Giovanni Paolo	16- 4-1943	Gaeta	SDR	Gaeta
SAITA Massimo	9-11-1943	Milano	DOT	Milano

Segue: ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA PRIMA SESSIONE 1985

COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Albo professionale	Residenza
SACCHETTI Franco	8-10-1941	Milano	DOT	Milano
SAVELLA Decio	16- 8-1925	Rionero in V.	NON	Milano
SETOLA Aniello	14- 4-1944	Afragola	DOT	Napoli
SGUOTTI Antonio	30- 1-1924	Bagnoli di Sopra	DOT	Conselve
SALAMONE Francesco	18- 5-1936	Porto Emped.	NON	Palermo
SANNA Antonia Maria	11-10-1953	Cagliari	RAG	Palermo
SINTONI Renato	14- 8-1948	Ravenna	DOT	Ravenna
SPAZI Marco	30- 5-1949	Rimini	DOT	Rimini
SANNA Salvatore	20- 2-1947	Sassari	DOT	Roma
SCIVALES Alberto	11- 4-1938	Gorizia	DOT	Roma
SISTA Eugenio	19-11-1946	Roma	CON	Roma
SANTONICOLA Alfonso	21- 8-1944	Nocera Inferiore	RAG	Nocera Inferiore
SENSINI Luigi	6-10-1938	Frosinone	DOT	Salerno
SCOCOZZA Riccardo	26- 1-1929	Eboli	AVV	Salerno
SANBUELLI Umberto	20- 2-1934	Torino	NON	S. Mauro Torinese
SOMÀ Olga	3- 9-1937	Torino	RAG	Torino
STOPPELLI Claudio	2-10-1939	Napoli	NON	Torino
SANTUCCI Alessandro	19-10-1950	Ancona	AVV	Ancona
SAMBIN Adolfo	24- 3-1942	Jesolo	DOT	Pordenone
STOPPA Maurizia	29- 7-1953	Verghereto	RAG	Firenze
SGATTONI Paolo	28- 9-1945	Napoli	DOT	Colmurano
TARAMELLI Alfio	17-12-1950	Bergamo	DOT	Bergamo
TEPPATI Lodovico	29- 9-1944	Mignanego	DOT	Genova
TELLINI Luigi	18- 8-1915	Pisa	NON	Marina di Campo
TRAVERSA Antonio	7- 7-1942	Bari	DOT	Napoli
TRICARICO Marco	10-10-1929	Palo d. Colle	NON	Novara
TIZI Renato	28- 1-1926	Rieti	NON	Rieti
TATANGELO Domenico	21- 6-1941	Sora	NON	Roma
TELARICO Anna Maria	15-11-1950	Codroipo	CON	Roma
TARANTINO Pasqualino Walter	21- 2-1950	Rossano	DOT	Rossano
TOSOLINI Enzo	15-10-1944	Pellizzano	RAG	Trento
TERZARIOL Gianfranco	7- 4-1939	Treviso	RAG	Udine
TROVÒ Antonio	8- 9-1939	Venezia - Lido	NON	Venezia - Lido
TOFANARI Renato	3- 5-1943	Firenze	NON	Firenze
VARALDO Carlo	27- 1-1931	Verduno	NON	Bra
VALENTE Enzo	26-12-1939	Atina	NON	Atina
VARALLO Giorgio	25- 5-1936	Genova	DOT	Genova
VIRGILI Pilade Giovanni	21- 9-1932	Genova	NON	Genova
VALLI Aldo	13- 1-1925	Grado	NON	Grado
VERDE Giorgio	15-12-1920	Genova	RAG	Milano
VIGANÒ Giuseppe	12- 5-1932	Milano	NON	Milano
VENTURA Antonino	8- 6-1931	Catania	DOT	Mondovì
VAYNO Giulio	7- 8-1937	Milano	NON	Lesmo
VALENTINO Tommaso	20- 2-1938	Afragola	NON	Afragola
VOLTAGGIO Luciano	11- 6-1946	Palermo	RAG	Palermo
VIGGIANI Gino	1- 3-1920	Bari	NON	Potenza
VERSARI Maurizio Domenico	21- 6-1949	Rimini	RAG	Rimini
VALERIO Claudio	8- 9-1942	Vicenza	DOT	Roma
VENEZIANI Lucio	22- 8-1940	Asmara	NON	Roma
VENTURA Alessio	12- 2-1939	Casalattico	NON	Roma
VERGA Massimo	18- 9-1936	Roma	NON	Roma
VERLEZZA Maurizio	17-10-1946	Netturio	DOT	Roma
VIOLATI Massimo	7-11-1932	Roma	NON	Roma
VERNUCCIO Mario	10- 8-1932	Modica	NON	Roma
VISENTIN Adriano	3- 8-1939	Spresiano	RAG	Sondrio
VITALI Mario	24-11-1954	Morbegno	DOT	Morbegno
VITALI Marco	24-11-1948	Morbegno	DOT	Morbegno
VENTURINI Giovanni	9- 7-1932	Venezia	NON	Venezia
VETTORI Lino	24- 1-1928	S. Nazario	NON	Schio
VERDONI Carlo	9- 4-1925	Bergamo	NON	Bergamo
VIGANÒ Sergio	24-12-1939	Rho	NON	Rho
VOLPONI Claudio	26- 7-1950	Roma	RAG	Roma
ZANOTTI Giorgio	10- 5-1933	Lusigliè	NON	Aosta
ZELIANI Annibale	11-11-1937	Persico Dos.	NON	Cremona
ZAMBARBIERI Giambattista	10-10-1934	Maleo	NON	Codogno
ZADRA Giuseppe	25-10-1947	Parabiago	DOT	Parabiago
ZOLI Gino	2- 1-1942	Ravenna	RAG	Ravenna
ZACCHIA Franco	4-10-1945	Roma	NON	Roma
ZAMBRANO Vittorio	15- 2-1937	Mercato S. S.	NON	Roma
ZILIANI Luigi	30-10-1922	Venezia	NON	Verona
ZANON Giovanni	17-12-1949	Vazzola	DOT	Vazzola
ZANETTE Luciano	16-12-1939	Pordenone	DOT	Pordenone

87A4058

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:

costruzioni in cemento armato e cemento armato precompresso;

tecnologie speciali.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

complementi di geometria ed algebra.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica (biennale);

economia politica (biennale).

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica otorinolaringoiatrica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto penale;

diritto dei Paesi africani ed asiatici.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4494

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A4472

Autorizzazione all'Istituto italiano della saldatura, in Genova ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1987, registrato alla Corte dei conti, il 6 maggio 1987, registro n. 27 Istruzione, foglio n. 180, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto italiano della saldatura, con sede in Genova viene autorizzato all'acquisto, per una spesa totale di L. 6.600.000.000, di una porzione di immobile destinato alla sede dell'istituto medesimo.

87A4444

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società «Intergefi S.r.l.», in Varese, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1987 la società «Intergefi S.r.l.», con sede in Varese, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

87A3817

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori dello Jonio - Giuseppe Garibaldi» a r.l., in Taranto

Con decreto ministeriale 8 maggio 1987 l'avv. Pietro Scaligina, residente in Massafra, via Roma n. 80, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Pescatori dello Jonio - Giuseppe Garibaldi» a r.l., con sede in Taranto, già posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 30 settembre 1978, in sostituzione del dott. Luigi Antonucci, che ha rinunciato all'incarico.

87A4392

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Mediocredito Emilia-Romagna in Bologna

Con decreto 7 maggio 1987 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata approvata la modifica degli articoli 4, 17, 23 e 34 dello statuto del Mediocredito Emilia-Romagna, con sede in Bologna.

87A4470

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa

Con decreto ministeriale 14 maggio 1987 sono stati sciolti gli organi amministrativi della Banca popolare cooperativa fra i commercianti di Aversa, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aversa (Caserta), in applicazione dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

87A4471

MINISTERO DEL TESORO

N. 96

Corso dei cambi del 20 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1283,200	1283,200	1283,10	1283,200	1283,20	1283,20	1283,200	1283,200	1283,200	1283,20
Marco germanico	724,990	724,990	725,25	724,990	724,99	724,98	724,980	724,990	724,990	724,99
Franco francese	216,660	216,660	216,75	216,660	216,66	216,65	216,650	216,660	216,660	216,66
Fiorino olandese	643,480	643,480	643,45	643,480	643,48	643,46	643,440	643,480	643,480	643,48
Franco belga	34,998	34,998	35,01	34,998	34,998	34,99	34,996	34,998	34,998	34,99
Lira sterlina	2166,50	2166,50	2168 —	2166,50	2166,50	2166,25	2166 —	2166,50	2166,50	2166,50
Lira irlandese	1941,70	1941,70	1942 —	1941,70	1941,70	1941,60	1941,500	1941,70	1941,70	—
Corona danese	192,790	192,790	192,91	192,790	192,79	192,77	192,760	192,790	192,790	192,79
Dracma	9,708	9,708	9,72	9,708	—	—	9,715	9,708	9,708	—
E.C.U.	1505,350	1505,350	1505,10	1505,350	1505,35	1505,25	1505,150	1505,350	1505,350	1505,35
Dollaro canadese	951,750	951,750	953 —	951,750	951,75	952,07	952,400	951,750	951,750	951,75
Yen giapponese	9,193	9,193	9,20	9,193	9,193	9,19	9,194	9,193	9,193	9,19
Franco svizzero	884,600	884,600	885 —	884,600	884,60	884,70	884,800	884,600	884,600	884,60
Scellino austriaco	103,155	103,155	103,15	103,155	103,155	103,15	103,159	103,155	103,155	103,15
Corona norvegese	194,90	194,90	195 —	194,90	194,90	194,95	195 —	194,90	194,90	194,90
Corona svedese	206,760	206,760	207,10	206,760	206,76	206,73	206,700	206,760	206,760	206,76
FIM	297,380	297,380	297,60	297,380	297,38	297,38	297,39	297,380	297,380	—
Escudo portoghese	9,290	9,290	9,32	9,290	9,29	9,29	9,290	9,290	9,290	9,29
Peseta spagnola	10,358	10,358	10,35	10,358	10,358	10,35	10,359	10,358	10,358	10,35
Dollaro australiano	928,200	928,200	929	928,200	928,20	928,77	929,350	928,200	928,200	928,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1283,200
Marco germanico	724,985
Franco francese	216,655
Fiorino olandese	643,460
Franco belga	34,997
Lira sterlina	2166,250
Lira irlandese	1941,600
Corona danese	192,775
Dracma	9,711
E.C.U.	1505,250
Dollaro canadese	952,075
Yen giapponese	9,193
Franco svizzero	884,700
Scellino austriaco	103,157
Corona norvegese	194,950
Corona svedese	206,730
FIM	297,385
Escudo portoghese	9,290
Peseta spagnola	10,358
Dollaro australiano	928,775

Media dei titoli del 20 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,975
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100,725
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,450
» » » » 1- 3-1984/88	100,425
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,500
» » » » 1- 6-1984/88	100,525
» » » » 1- 7-1983/88	101,575
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,650
» » » » 1-10-1983/88	101,75
» » » » 15- 7-1985/90	99,050
» » » » 16- 8-1985/90	99,100
» » » » 18- 9-1985/90	99 —
» » » » 18-10-1985/90	99,250
» » » » 1-11-1983/90	104,050
» » » » 18-11-1985/90	99,500
» » » » 1-12-1983/90	103,900
» » » » 18-12-1985/90	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,900
» » » » 17- 1-1986/91	99,025
» » » » 1- 2-1984/91	103,975
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	102,875
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	102,900
» » » » 1- 5-1984/91	102,975
» » » » 1- 6-1984/91	102,975
» » » » 1- 7-1984/91	101,825
» » » » 1- 8-1984/91	101,825
» » » » 1- 9-1984/91	101,900
» » » » 1-10-1984/91	101,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	101,925
» » » » 1-12-1984/91	101,025
» » » » 1- 1-1985/92	100,400
» » » » 1- 2-1985/92	99,475
» » » » 1- 2-1985/95	100,450
» » » » 1- 3-1985/95	97,500
» » » » 1- 4-1985/95	97,500
» » » » 1- 5-1985/95	97,550
» » » » 1- 6-1985/95	97,450
» » » » 1- 7-1985/95	99,375
» » » » 1- 8-1985/95	99,400
» » » » 1- 9-1985/95	99,325
» » » » 1-10-1985/95	99,250
» » » » 1-11-1985/95	99,300
» » » » 1-12-1985/95	99,300
» » » » 1- 1-1986/96	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	99,250
» » » » 1- 4-1986/96	99,050
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,400
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,900
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,675
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,675
» » » 12,50% 1-10-1988	103,075
» » » 12,50% 1-11-1988	103,575
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,575
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,575
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,750
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,175
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,325
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,550
» » » 12,50% 1- 3-1990	105,800
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,275
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,300
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,650
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,075
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,200
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	110,250
» » » » 1984/92 10,50%	110,125
» » » » 1985/93 9,60%	105,875
» » » » 1985/93 9,75%	107 —
» » » » 1985/93 9,00%	103,500
» » » » 1985/93 8,75%	102,900
» » » » 1986/94 8,75%	103,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M20057

MINISTERO DEL TESORO

N. 97

Corso dei cambi del 21 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1289 —	1289 —	1288,900	1289 —	1289 —	1289 —	1289 —	1289 —	1289 —	1289 —
Marco germanico	724,940	724,940	725,100	724,940	724,940	724,940	724,950	724,940	724,940	724,990
Franco francese	216,750	216,750	216,650	216,750	216,750	216,760	216,770	216,750	216,750	216,750
Fiorino olandese	643,530	643,530	643,600	643,530	643,530	643,460	643,400	643,530	643,530	643,550
Franco belga	34,997	34,997	35 —	34,997	34,997	34,990	34,996	34,997	34,997	34,990
Lira sterlina	2166,900	2166,900	2167,500	2166,900	2166,900	2166,900	2166,900	2166,900	2166,900	2166,900
Lira irlandese	1941,750	1941,750	1942 —	1941,750	1941,750	1941,790	1941 —	1941,750	1941,750	—
Corona danese	192,780	192,780	192,800	192,780	192,780	192,790	192,810	192,780	192,780	192,780
Dracma	9,717	9,717	9,720	9,717	—	—	9,715	9,717	9,717	—
E.C.U.	1505,450	1505,450	1505,100	1505,450	1505,450	1505,450	1505,450	1505,450	1505,450	1505,450
Dollaro canadese	956,800	956,800	956,500	956,800	956,800	956,550	956,300	956,800	956,800	956,800
Yen giapponese	9,187	9,187	9,200	9,187	9,187	9,180	9,182	9,187	9,187	9,180
Franco svizzero	884,250	884,250	883,750	884,250	884,250	884,250	884,250	884,250	884,250	884,250
Scellino austriaco	103,156	103,156	103,150	103,156	103,156	103,150	103,145	103,156	103,156	103,150
Corona norvegese	194,930	194,930	195 —	194,300	194,930	194,920	194,920	194,930	194,930	194,930
Corona svedese	207,120	207,120	207,100	207,120	207,120	207,080	207,050	207,120	207,120	207,120
FIM	297,530	297,530	297,600	297,530	297,530	297,560	297,590	297,530	297,530	—
Escudo portoghese	9,315	9,315	9,310	9,315	9,315	9,300	9,300	9,315	9,315	9,310
Peseta spagnola	10,352	10,352	10,370	10,352	10,352	10,350	10,353	10,352	10,352	10,350
Dollaro australiano	931,400	931,400	930 —	931,400	931,400	931,200	931 —	931,400	931,400	931,400

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 maggio 1987

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1289 —
Marco germanico	724,945
Franco francese	216,760
Fiorino olandese	643,465
Franco belga	34,996
Lira sterlina	2166,900
Lira irlandese	1941,375
Corona danese	192,795
Dracma	9,716
E.C.U.	1505,450
Dollaro canadese	956,550
Yen giapponese	9,184
Franco svizzero	884,250
Scellino austriaco	103,150
Corona norvegese	194,925
Corona svedese	207,085
FIM	297,560
Escudo portoghese	9,307
Peseta spagnola	10,352
Dollaro australiano	931,200

Media dei titoli del 21 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,950
» » » » 1-11-1983/87	100,500
» » » » 1-12-1983/87	100,750
» » » » 1- 1-1984/88	100,475
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,375
» » » » 1- 5-1984/88	100,425
» » » » 1- 6-1984/88	100,525
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	101,525
» » » » 1- 9-1983/88	101,575
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 15- 7-1985/90	99,000
» » » » 16- 8-1985/90	99,125
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,200
» » » » 1-11-1983/90	104,100
» » » » 18-11-1985/90	99,400
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	103,925
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,325
» » » » 1- 3-1984/91	102,800
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	102,925
» » » » 1- 5-1984/91	102,925
» » » » 1- 6-1984/91	102,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,850
» » » » 1- 9-1984/91	101,875
» » » » 1-10-1984/91	101,875

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	101,925
» » » » 1-12-1984/91	101,125
» » » » 1- 1-1985/92	100,425
» » » » 1- 2-1985/92	99,425
» » » » 1- 2-1985/95	100,350
» » » » 1- 3-1985/95	97,450
» » » » 1- 4-1985/95	97,525
» » » » 1- 5-1985/95	97,600
» » » » 1- 6-1985/95	97,400
» » » » 1- 7-1985/95	99,400
» » » » 1- 8-1985/95	99,350
» » » » 1- 9-1985/95	99,325
» » » » 1-10-1985/95	99,375
» » » » 1-11-1985/95	99,225
» » » » 1-12-1985/95	99,275
» » » » 1- 1-1986/96	99,150
» » » » 1- 2-1986/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	99,250
» » » » 1- 4-1986/96	99,050
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,775
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,525
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,675
» » » 12,50% 1-10-1988	103,075
» » » 12,50% 1-11-1988	103,475
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,525
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,625
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,100
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,250
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	105,800
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,300
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,550
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,275
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,025
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	96,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	108,000
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,750
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,100
» » » » 1983/90 11,50%	109,275
» » » » 1984/91 11,25%	110,300
» » » » 1984/92 10,50%	110,175
» » » » 1985/93 9,60%	105,925
» » » » 1985/93 9,75%	107,225
» » » » 1985/93 9,00%	103,300
» » » » 1985/93 8,75%	103,000
» » » » 1986/94 8,75%	103,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M21057

MINISTERO DEL TESORO

N. 98

Corso dei cambi del 22 maggio 1987 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1286,500	1286,500	1286,250	1286,500	1286,500	1286,250	1286 —	1286,500	1286,500	1286,500
Marco germanico	724,560	724,560	724,600	724,560	724,560	724,590	724,630	724,560	724,560	724,550
Franco francese	216,490	216,490	216,800	216,490	216,490	216,520	216,550	216,490	216,490	216,480
Fiorino olandese	642,920	642,920	643,500	642,920	642,920	642,980	643,050	642,920	642,920	642,920
Franco belga	34,942	34,942	34,980	34,942	34,942	34,940	34,950	34,942	34,942	34,950
Lira sterlina	2158,600	2158,600	2163 —	2158,600	2158,600	2158,800	2159 —	2158,600	2158,600	2158,600
Lira irlandese	1937,500	1937,500	1941 —	1937,500	1937,500	1937,750	1938 —	1937,500	1937,500	—
Corona danese	192,300	192,300	192,750	192,300	192,300	192,300	192,300	192,300	192,300	192,300
Dracma	9,695	9,695	9,710	9,695	—	—	9,695	9,695	9,695	—
E.C.U.	1501,750	1501,750	1504,480	1501,750	1501,750	1501,720	1501,700	1501,750	1501,750	1501,750
Dollaro canadese	953,200	953,200	955,500	953,200	953,200	953,700	954,200	953,200	953,200	953,200
Yen giapponese	9,144	9,144	9,165	9,144	9,144	9,140	9,154	9,144	9,144	9,140
Franco svizzero	882,350	882,350	883,700	882,350	882,350	881,970	881,600	882,350	882,350	882,350
Scellino austriaco	102,940	102,940	103,100	102,940	102,940	102,970	103 —	102,940	102,940	102,950
Corona norvegese	194,370	194,370	194,500	194,370	194,370	194,430	194,500	194,370	194,370	194,370
Corona svedese	206,750	206,750	206,900	206,750	206,750	206,760	206,770	206,750	206,750	206,750
FIM	297,050	297,050	297,600	297,050	297,050	297,120	297,200	297,050	297,050	—
Escudo portoghese	9,260	9,260	9,300	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260	9,260
Peseta spagnola	10,325	10,325	10,350	10,325	10,325	10,330	10,335	10,325	10,325	10,320
Dollaro australiano	931,400	931,400	929 —	931,400	931,400	930,450	929,500	931,400	931,400	931,400

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 maggio 1987

Dollaro USA	1286,250	Lira irlandese	1937,750	Scellino austriaco	102,970
Marco germanico	724,595	Corona danese	192,300	Corona norvegese	194,435
Franco francese	216,520	Dracma	9,695	Corona svedese	206,760
Fiorino olandese	642,985	E.C.U.	1501,720	FIM	297,125
Franco belga	34,946	Dollaro canadese	953,700	Escudo portoghese	9,260
Lira sterlina	2158,800	Yen giapponese	9,149	Peseta spagnola	10,330
		Franco svizzero	881,975	Dollaro australiano	930,450

Media dei titoli del 22 maggio 1987

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	93,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	100,150
» 9% » » 1975-90	102 —
» 9% » » 1976-91	102,450
» 10% » » 1977-92	102,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,750
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,375
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 6-1983/87	99,950
» » » » 1-11-1983/87	100,550
» » » » 1-12-1983/87	100,725
» » » » 1- 1-1984/88	100,450
» » » » 1- 2-1984/88	100,400
» » » » 1- 3-1984/88	100,325
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	100,750
» » » » 1- 7-1983/88	101,625
» » » » 1- 8-1983/88	101,500
» » » » 1- 9-1983/88	101,600
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 15- 7-1985/90	99 —
» » » » 16- 8-1985/90	99,075
» » » » 18- 9-1985/90	99,125
» » » » 18-10-1985/90	99,125
» » » » 1-11-1983/90	104 —
» » » » 18-11-1985/90	99,275
» » » » 1-12-1983/90	103,950
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	103,975
» » » » 17- 1-1986/91	99,100
» » » » 1- 2-1984/91	103,950
» » » » 18- 2-1986/91	99,200
» » » » 1- 3-1984/91	102,850
» » » » 18- 3-1986/91	99,300
» » » » 1- 4-1984/91	102,925
» » » » 1- 5-1984/91	102,975
» » » » 1- 6-1984/91	102,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,775
» » » » 1- 8-1984/91	101,825
» » » » 1- 9-1984/91	101,950
» » » » 1-10-1984/91	101,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1984/91	102 —
» » » » 1-12-1984/91	101,175
» » » » 1- 1-1985/92	100,375
» » » » 1- 2-1985/92	99,350
» » » » 1- 2-1985/95	100,375
» » » » 1- 3-1985/95	97,500
» » » » 1- 4-1985/95	97,500
» » » » 1- 5-1985/95	97,550
» » » » 1- 6-1985/95	97,425
» » » » 1- 7-1985/95	99,375
» » » » 1- 8-1985/95	99,325
» » » » 1- 9-1985/95	99,325
» » » » 1-10-1985/95	99,325
» » » » 1-11-1985/95	99,300
» » » » 1-12-1985/95	99,275
» » » » 1- 1-1986/96	99,100
» » » » 1- 2-1986/96	99,250
» » » » 1- 3-1986/96	99,425
» » » » 1- 4-1986/96	99,125
Buoni Tesoro Pol. 12,00% 1- 2-1988	101,500
» » » 12,50% 1- 2-1988	101,775
» » » 12,00% 1- 3-1988	101,625
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,550
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,625
» » » 12,50% 1-10-1988	103,050
» » » 12,50% 1-11-1988	103,425
» » » 12,50% 1- 1-1989	103,450
» » » 12,50% 1- 2-1989	103,500
» » » 12,50% 1- 3-1989	103,600
» » » 12,50% 1- 4-1989	103,050
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,125
» » » 12,50% 1- 1-1990	105,050
» » » 12,50% 1- 2-1990	105,325
» » » 12,50% 1- 3-1990	105,700
» » » 12,50% 1- 4-1990	104,125
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,450
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,250
» » » 9,50% 1- 7-1990	99 —
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,850
» » » 9,25% 1-10-1990	96,700
» » » 12,50% 1- 3-1991	107,925
» » Nov. 12,00% 1-10-1987	100,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	109,375
» » » » 22-11-1982/89 13%	110,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,175
» » » » 1984/91 11,25%	110,300
» » » » 1984/92 10,50%	110,175
» » » » 1985/93 9,60%	105,900
» » » » 1985/93 9,75%	107,325
» » » » 1985/93 9,00%	103,650
» » » » 1985/93 8,75%	103 —
» » » » 1986/94 8,75%	103,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

87M22057

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quaranta posti per la nomina ad impiegato della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983, concernente il personale dei Ministeri ed altre categorie;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, concernente l'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, relativo all'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, istituiti, rispettivamente, con legge 16 agosto 1962, n. 1291, di cui al quadro VIII e con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, di cui alla tabella VI;

Tenuto conto delle indisponibilità dell'organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente l'istituzione dei ruoli locali della provincia di Bolzano;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427, concernente il riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, con cui è stata aumentata la dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283;

Considerato che, per effetto dell'art. 28-*ter* della surrichiamata legge di conversione, le amministrazioni dello Stato sono autorizzate a bandire pubblici concorsi per l'assunzione di personale nelle qualifiche iniziali dei diversi ruoli e carriere degli impiegati ed operai previsti dall'ordinamento preesistente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 190 del 18 agosto 1986;

Visto il primo comma dell'art. 4 della citata legge 7 agosto 1985, n. 427, che autorizza il Ministro del tesoro ad indire, in attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, speciali concorsi, su base regionale ed interregionale, per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dall'art. 3 della stessa legge n. 427 del 1985;

Visto il proprio decreto 18 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti l'11 novembre stesso anno, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 173, con il quale, nella ripartizione dei posti portati in aumento alla dotazione organica cumulativa del personale appartenente ai ruoli centrali e provinciali della Ragioneria generale dello Stato, è stata individuata la disponibilità di duecentotrentotto posti da attribuire al ruolo del personale della sesta qualifica funzionale (ex segretario) delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1986 con il quale, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1970, n. 1077, si è provveduto a bandire un concorso, per esami, a ottanta posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato al personale dei ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che, ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della suddetta legge n. 427 del 1985, è stata disposta l'assunzione di ottantasette idonei di concorsi pubblici, banditi successivamente al 1° gennaio 1979, nel ruolo della ex carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerata l'urgenza di indire, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della ripetuta legge n. 427 del 1985, un concorso per la copertura dei restanti settantuno posti relativi all'aumento dell'organico di cui all'art. 3 della stessa legge n. 427;

Visto l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, con il quale la Ragioneria generale dello Stato è stata autorizzata a bandire, fra l'altro, un concorso, per esami, a quarantacinque posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato da destinare agli uffici situati nelle regioni di cui alla tabella *C* allegata alla citata legge n. 444;

Attesa l'assoluta necessità, in relazione alle attuali esigenze di servizio, di indire due distinti concorsi per complessivi centosedici posti da assegnare sia presso le regioni ove hanno sede alcune ragionerie provinciali dello Stato maggiormente carenti di personale, sia presso quelle indicate nella tabella *C* allegata alla legge n. 444 del 1985, e precisamente il primo, a settantasei posti, per le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna ed il secondo, a quaranta posti, per le seguenti regioni: Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei partecipanti al concorso, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

È indetto un concorso, per esami, a quaranta posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale (ex segretario) nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato, da suddividere in base alla ripartizione regionale indicata nel successivo art. 2.

Art. 2.

Sede di destinazione e modalità di assegnazione

I posti indicati nel precedente art. 1 sono così ripartiti:

Regioni	Numero dei posti
Toscana	2
Lazio	11
Abruzzo	2
Campania	3
Puglia	8
Calabria	6
Sicilia	7
Sardegna	1

I candidati che conseguiranno la nomina verranno destinati a prestare servizio in una delle ragionerie provinciali dello Stato situate nelle suddette regioni.

L'assegnazione sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria di merito e quello delle preferenze espresse da ciascun concorrente nella domanda di ammissione.

Gli aspiranti, pertanto, sono tenuti ad elencare nella domanda, secondo l'ordine di preferenza, tutte le regioni suindicate.

In caso di mancata o insufficiente elencazione, si terrà conto dell'ordine indicato nel presente articolo.

I vincitori del concorso, dovranno permanere nella sede assegnata per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio, ai sensi del terzo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

E) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

siano stati dichiarati decaduti da altro impiegato statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, e redatta secondo lo schema allegato al presente bando, sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato, oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel predetto primo comma del presente articolo, dopo scaduto il termine stabilito dal comma medesimo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema esemplificativo (allegato *A*).

Il termine per le presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

1) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome da nubile, il cognome da coniugata ed il nome);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età il titolo che consente di prescindere da tale limite o che ne legittima l'elevazione;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono ed il titolo del reato;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e dell'anno scolastico in cui è stato conseguito;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi situate nelle regioni di cui all'art. 2 del presente bando, indicando, ai fini dell'assegnazione, tutte le predette regioni in ordine di preferenza;

10) l'indirizzo, compreso il numero di codice di avviamento postale, con l'eventuale numero telefonico, presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986.

Art. 6.

Programma e diario delle prove scritte

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio.

Tali esami saranno diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta sesta qualifica funzionale.

La prima prova scritta verterà sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;

elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

La seconda prova scritta, a contenuto teorico-pratico, verterà sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;

ordinamento ed attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 30 luglio 1987, verrà dato avviso della sede e della data di svolgimento delle prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora indicati nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

Per aver accesso all'aula degli esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 8 del presente bando.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Art. 7.

Ammissione al colloquio

Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione di almeno 21/30.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte di cui al precedente art. 6 e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 8.

Documenti di riconoscimento

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti.

Art. 9.

Titoli di precedenza o preferenza

Ciascun concorrente che abbia superato il colloquio e che intenda far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, deve far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui ha superato detto colloquio, i sottospecificati documenti, che attestino il possesso dei seguenti titoli:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce di invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità;

4) mutilato o invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura e il grado della mutilazione o invalidità;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparati: certificato rilasciato dalla competente prefettura, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione presso cui il caduto prestava servizio unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato. Coloro che sono equiparati agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo punto n. 13);

7) orfano di caduto sul lavoro o equiparato; certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto oppure copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documentazione come al punto 8);

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, di data recente, rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) coloro che hanno frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente amministrazione;

12) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: stessi documenti di cui al punto n. 2), unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

13) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata del padre che indichi la categoria di questa e la voce dell'invalidità, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la paternità del candidato;

14) figlio di mutilato od invalido del lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

15) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2) rilasciato a nome del marito, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare lo stato di coniugio;

16) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

17) madre, vedova non rimaritata e sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dall'I.N.A.I.L.;

18) ex combattente o assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: stato di servizio ovvero foglio matricolare rilasciato dal Ministero della difesa;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117, e succcessive modificazioni;

19) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Ragioneria generale dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

20) coniugato o vedovo, con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

21) mutilato o invalido civile: certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o dalla commissione sanitaria provinciale, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

22) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: stato matricolare, di data recente, rilasciato dalla competente autorità militare;

23) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: copia dello stato di servizio di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui i medesimi hanno superato il colloquio, con l'eventuale indicazione dei giudizi riportati;

24) i giovani che hanno partecipato ai progetti previsti dall'art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, concernente l'occupazione giovanile: certificato rilasciato dall'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio attestante tale loro qualità.

Tutti i suindicati documenti devono essere presentati in originale o copia autenticata e debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I candidati beneficiari delle norme sulla riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, dovranno presentare, altresì, la sottoindicata documentazione:

apposito certificato attestante l'appartenenza ad una delle categorie di cui alla ripetuta legge n. 482 del 1968, e successive modificazioni;

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 19 della citata legge n. 482 del 1968;

stato di disoccupazione rilasciato dall'ufficio di collocamento del comune di residenza.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il termine stabilito nel primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva di cui all'art. 7 del presente bando.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, riportate nell'art. 9 del presente decreto.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

Reclami avverso la graduatoria

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970, così come modificate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza o preferenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro del tesoro, non oltre il termine di giorni quindici decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'avviso, di cui all'ultimo comma del precedente art. 10.

Art. 12.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

I vincitori del concorso saranno nominati impiegati in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato ed inquadrati nella stessa sesta qualifica funzionale, ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, con il corrispondente trattamento economico.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricuserà il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione di ricusazione del visto saranno, comunque, compensate.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori del concorso, assunti in servizio, in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Ai vincitori del concorso sarà prefissato un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

I vincitori che si trovino alle armi per servizio di leva dovranno far pervenire, entro la data di convocazione per l'assunzione in servizio, un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti la propria posizione.

I medesimi dovranno trasmettere la prescritta documentazione di cui ai successivi articoli 13 e 14 del presente decreto, nei termini e con le modalità stabiliti negli stessi articoli.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

I vincitori del concorso saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi, in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Art. 13.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I vincitori nominati debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, entro il primo mese di servizio, a pena di decadenza, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale, o copia autenticata, del titolo di studio posseduto, indicato nell'art. 3 del bando. In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato, è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato, di data recente, contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana (tale certificato dovrà altresì attestare che il candidato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che al termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso (pure tale certificato dovrà attestare che il candidato era in possesso del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso);

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dall'unità santaria locale competente per territorio o da un medico militare dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve contenere, inoltre, anche per i non invalidi, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché la copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo. Per quanto concerne gli impiegati civili dello Stato il documento stesso dovrà contenere l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio, nei casi in cui tale indicazione risulti tuttora vigente.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso del requisito dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nel loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 14.

Modalità di presentazione dei documenti

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella dell'ammissione nelle funzioni e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo ed il certificato di cui al punto n. 4) dell'ultimo comma del precitato art. 13.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelle previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o da atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

Decadenza dalla nomina

Eventuali irregolarità della documentazione di cui ai precedenti articoli 13 e 14 accertate dall'I.G.A.G. - Divisione V, della Ragioneria generale dello Stato, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di presentazione assegnato dalla Ragioneria generale dello Stato, ovvero la presentazione di documenti affetti da vizi non sanabili, oppure la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui ai già citati articoli 13 e 14, ovvero la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 aprile 1987

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1987
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 337

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata da L. 3.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato I.G.A.G. - Divisione V - Via XX Settembre n. 97 - 00187 ROMA

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Il sottoscritto (1) ....
nato a .... (provincia di ....)
il .... e residente dal (2) ....
in .... (provincia di ....)
via .... n. ....,
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quaranta posti per la nomina ad impiegato in prova della sesta qualifica funzionale nel ruolo delle ragionerie provinciali dello Stato.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) ....;

3) non ha riportato condanne penali, né ha procedimenti penali in corso (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio........................ conseguito in data .... presso.. di.. via ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente..;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6)..;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere una delle sedi di cui all'art. 2 del bando di concorso.

Ai fini dell'eventuale assegnazione esprime il seguente ordine di preferenza (7):

....;

....;

....;

....,

....,

....,

....,

Data, ...

Firma (8)..

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni........................

Il codice di avviamento postale è il seguente..............................

Eventuale numero telefonico: prefisso .... numero..................

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza: se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) Il candidato deve elencare, secondo l'ordine di preferenza, tutte le regioni indicate nell'art. 2 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

87A4423

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi cinque posti (disponibilità 1987) di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1987 nella qualifica di primo dirigente del ruolo amministrativo di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede che saranno disponibili cinque posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso su accennati per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1987;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione di un unico bando, non solo per il concorso speciale, per esami, ed il corso-concorso di formazione costituenti unico ciclo, ma anche per il concorso pubblico, per titoli ed esami, che completa tale ciclo, ferma restando in ogni caso la individualità dei singoli concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili e concorsi

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono indetti, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in relazione ai posti che si prevede si renderanno vacanti al 31 dicembre 1987, i seguenti distinti concorsi:

1) concorso speciale, per esami, per due posti;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale per due posti;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto.

Si fa riserva di rideterminare eventualmente in sede di nomina il numero dei posti dei citati concorsi qualora fino alla data del 31 dicembre 1987 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1987 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1987 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente art. 1, è ammesso il personale dipendente da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e da altri enti pubblici, appartenenti a carriera o qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, il quale abbia compiuto o compia almeno cinque anni di servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1987.

Sono ammessi, altresì, allo stesso concorso pubblico, per titoli ed esami, i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica predetta alla data del 31 dicembre 1987.

Sono ammessi, ancora, al concorso pubblico, per titoli ed esami, i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla predetta data del 31 dicembre 1987 ed i liberi professionisti iscritti da almeno cinque anni alla medesima data nel relativo albo professionale.

Per l'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1 è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o in lettere e filosofia o in materie letterarie o in pedagogia.

Sempre ai fini dell'ammissione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1, ai candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni è, altresì, richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) età non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalla normativa vigente. Il limite di età di 35 anni è elevato di cinque anni per i combattenti, per i partigiani combattenti e profughi, di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico. I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età e i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dal limite di età;

2) cittadinanza italiana.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso pubblico di cui al punto 3) del precedente art. 1, ai sensi dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti ai singoli concorsi, indicati nel precedente art. 1, dovranno presentare, separatamente per ciascuno di essi, domanda di ammissione, redatta su carta semplice per il concorso speciale, per esami, e per il corso-concorso di formazione dirigenziale e su carta legale per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o della Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1 l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, nonchè recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) qualifica attualmente rivestita e sua decorrenza o attività imprenditoriale e libera professione esercitata;

c) ufficio e ente di titolarità o impresa di appartenenza e, se diversa, l'attuale sede di servizio;

d) il concorso cui intende partecipare, precisandone il numero d'ordine ed il numero dei posti così come risultano indicati nel precedente art. 1. Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà dichiarare tale circostanza in ciascuna domanda nonché allegare la documentazione secondo le modalità previste dal successivo art. 11;

e) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Nella domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 l'aspirante dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà, altresì, dichiarare:

A) Data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione del servizio per nomina in carriera direttiva.

B) Estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.

Tale dichiarazione deve essere resa anche se in negativo.

Nella domanda di partecipazione al concorso pubblico, di cui al punto 3) del precedente art. 1, l'aspirante non dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) di essere cittadino italiano;

2) di non aver superato, alla data del 31 dicembre 1987, i 35 anni di età o di aver titolo all'elevazione di tale limite;

3) di godere dei diritti politici;

4) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

5) di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

6) di essere immune da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o concono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a carico dell'interessato;

7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) la data di decorrenza dell'attività imprenditoriale o professionale nonché la data di iscrizione nel relativo albo.

Tutti i candidati al concorso pubblico di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diploma di laurea posseduto, precisandone la data di conseguimento e l'istituzione scolastica presso la quale il diploma stesso è stato conseguito.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del reparto al quale essi appartengono.

Art. 4.

Documentazione per il concorso speciale per esami

I candidati che chiedono di partecipare al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1, punto 1), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) certificazione, in carta semplice, riguardante i corsi di formazione e di perfezionamento svolti;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice, prove del concorso speciale per esami e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del concorso speciale per esami, di cui al punto 1), del precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso speciale, per esami, di cui al punto 1), del precedente art. 1, consisterà in due prove scritte ed in un colloquio

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione, corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico e alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 1988, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dei rapporti informativi, dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

I competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a fornire tempestivamente copia, in carta libera, dei rapporti informativi richiesti dalla commissione giudicatrice e riguardanti i candidati ammessi al colloquio al fine della valutazione di cui al comma precedente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e degli idonei del concorso, sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti indicati per il concorso, di cui al punto 1) del precedente art. 1, decorrerà dal 1° gennaio 1988.

Art. 6.

Documentazione per il corso-concorso di formazione dirigenziale

I candidati che chiedono di partecipare al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1 dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dai competenti uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1987 e che a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Commissione esaminatrice, ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al punto 2) del precedente art. 1 sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà composta da un dirigente generale dello Stato appartenente al Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

L'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali.	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio.	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto	»	12
d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione . .	»	8
e) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione	»	12
f) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva.	»	8

La commissione dopo aver valutato i titoli presentati dai candidati formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun interessato e risultante dalla somma dei voti riportati nei titoli stessi.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella degli ammessi al corso e quella degli idonei all'ammissione al corso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle degli ammessi e degli idonei al corso medesimo sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

Gli ammessi al corso saranno tenuti a frequentare un periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche e private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite dei posti indicati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1988.

I vincitori del corso-concorso indicato nel precedente art. 1, punto 2), precederanno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1), del precedente art. 1.

Ai sensi del comma decimo, art. 23, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, i candidati che non avranno superato il corso, salvo che non si siano ritirati per comprovati motivi di salute o per adempiere ad obblighi militari, protranno essere ammessi a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 8.

Documentazione per il concorso pubblico per titoli ed esami

I candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1987 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice;

3) elenco in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni che chiedono di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente art. 1, punto 3), dovranno allegare alla domanda:

a) curriculum, in carta semplice, sull'attività professionale redatto direttamente dall'interessato sotto la propria responsabilità;

b) attestato, in carta semplice, di iscrizione all'albo con l'indicazione dell'anzianità dell'iscrizione stessa;

c) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1987 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice.

Art. 9.

Commissione esaminatrice e prove del concorso pubblico per titoli ed esami

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al punto 3) del precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali, in due prove scritte e in un colloquio. La valutazione dei titoli, delle due prove scritte e del colloquio sarà espressa in trentesimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata sulla base dei documenti prodotti dai candidati e con le modalità del precedente art. 8 per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	5
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione cui si concorre	»	5
c) pubblicazioni scientifiche	»	7
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione che ha bandito il concorso	»	4
e) specializzazioni post-laurea	»	6
f) altri titoli culturali.	»	3

La commissione giudicatrice stabilirà prima dell'espletamento delle prove scritte, i coefficienti di valutazione dei titoli entro il massimo dei punteggi stabiliti nel comma precedente e, preliminarmente alla revisione delle due prove scritte, procederà alla valutazione dei titoli presentati dai candidati che abbiano partecipato alle medesime prove.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di diritto amministrativo e/o costituzionale con particolare riguardo all'ordinamento scolastico ed alla normativa concernente la pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo a Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° marzo 1988, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di 24 trentesimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto civile, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, scienza dell'amministrazione, contabilità generale dello Stato. Esso è finalizzato ad un'adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella della pubblica istruzione in particolare.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione giudicatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a 24 trentesimi

Ultimati i lavori concorsuali, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma risultante dal punteggio totale e riportato nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti ottenuti nelle due prove scritte e dal voto conseguito nel colloquio.

I candidati che hanno superato il colloquio e intendono far valere i titoli validi ai fini della precedenza a parità di merito in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal medesimo giorno in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Con decreto ministeriale, tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quelle dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

Documenti di rito per il concorso pubblico per titoli ed esami e nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso pubblico devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione II/1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che hanno superato il trentacinquesimo anno di età devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero possono produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato da un medico militare o dall'autorità sanitaria dell'unità sanitaria locale di appartenenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata dall'autorità competente comprovante che l'invalidità o mutilazione non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato il servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che sono dipendenti statali di ruolo, devono produrre, in carta da bollo, copia integrale dello stato di servizio civile aggiornato nonché il titolo di studio e il certificato medico di cui ai punti 1) e 6) del presente articolo.

I candidati che si trovano alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della Polizia di Stato, possono presentare soltanto i seguenti documenti in carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato deve contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data del 31 dicembre 1987.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggetti a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati secondo l'ordine di graduatoria e nel numero dei posti fissati nel precedente art. 1, dal 1° gennaio 1988 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici. Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale, per esami, di cui al punto 1) del precedente art. 1.

Art. 11.

Documentazione per la partecipazione a più concorsi

I candidati che hanno i requisiti prescritti e che chiedono di partecipare a più concorsi indetti con il presente decreto e indicati nel precedente art. 1 debbono presentare, a pena di esclusione, domande separate per ogni concorso, corredando ciascuna di esse di autonoma documentazione.

Nell'ipotesi di documenti identici per più concorsi al candidato è concessa facoltà di corredare una sola domanda di documenti originali e di allegare alle altre domande le fotocopie dei documenti medesimi sottoscritte per autentiche dagli interessati. In queste ulteriori domande i candidati dovranno indicare in modo esplicito a quale domanda sia stata allegata la documentazione originale. Non è comunque ammesso far riferimento a documentazione già depositata, a qualsiasi titolo, presso il Ministero.

Art. 12.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultano essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Non sono ammessi al concorso i candidati che hanno prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 13.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esami, ed i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui ai punti 1) e 3) del precedente art. 1, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private secondo le stesse modalità indicate nel precedente art. 7 del presente bando.

Tale periodo si concluderà con la redazione di una relazione finale alla quale verrà attribuita una valutazione espressa in trentesimi. Detta valutazione sarà acquisita agli atti del fascicolo personale.

Art. 14.

Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinunzia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 15.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1987

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 323

87A4448

Corso-concorso di formazione dirigenziale ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale per i servizi statistici, di cui al quadro *C* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1987 nella qualifica di primo dirigente per i servizi statistici di cui al quadro *C* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede che sarà disponibile un posto da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione del bando di concorso su accennato per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1987;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del bando per il corso-concorso di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale per i servizi statistici di cui al quadro *C* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in relazione al posto che si prevede si renderà vacante al 31 dicembre 1987, il seguente concorso:

1) corso-concorso di formazione dirigenziale per un posto.

Si fa riserva di rideterminare eventualmente in sede di nomina il numero dei posti del citato concorso qualora fino alla data del 31 dicembre 1987 dovessero verificarsi ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale per i servizi statistici di cui al quadro *C* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1987 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di effettivo servizio nella carriera medesima.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1987.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti al corso-concorso di formazione dirigenziale, indicato nel precedente art. 1, dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi.

Nella domanda di partecipazione al corso-concorso di cui al precedente art. 1 l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª.

L'Amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) qualifica attualmente rivestita e sua decorrenza;

c) ufficio o ente di titolarità e, se diversa, l'attuale sede di servizio;

d) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata.

Nella domanda di partecipazione l'aspirante dovrà, altresì, dichiarare:

A) Data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione del servizio per nomina in carriera direttiva.

B) Estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.

Tale dichiarazione deve essere resa anche se in negativo.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Documentazione per il corso-concorso di formazione dirigenziale

I candidati che chiedono di partecipare al corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1 dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato rilasciato dai competenti uffici della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) documenti in originale o in copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1987 e che a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione da parte della commmissione giudicatrice, non è ammesso far riferimento a documentazione già depositata, a qualsiasi titolo, presso il Ministero;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Commissione esaminatrice, ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del corso-concorso di formazione dirigenziale di cui al precedente art. 1 sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà composta da un dirigente generale dello Stato appartenente al Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, e da due dirigenti superiori dello Stato.

L'ammissione al corso-concorso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali. . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività d'istituto. . . . . » 12

d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione. . . . . » 8

e) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione. . . . . » 12

f) titoli rilasciati a seguito della frequenza di corsi conclusivi relativi a concorsi interni della carriera direttiva. . . . . » 8

La commissione dopo aver valutato i titoli presentati dai candidati formerà la gradutoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun interessato e risultante dalla somma dei voti riportati nei titoli stessi.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dell'ammesso al corso e quella degli idonei all'ammissione al corso stesso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dell'ammesso e degli idonei al corso medesimo sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine utile per eventuali impugnative.

L'ammesso al corso sarà tenuto a frequentare un periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche e private, al termine del quale dovrà redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e tra le rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

L'esame finale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza dal 1° gennaio 1988.

Ai sensi del comma decimo, art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/72, il candidato che non avrà superato il corso, salvo che non si sia ritirato per comprovati motivi di salute o per adempiere ad obblighi militari, protrà essere ammesso a frequentarne solo un altro dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 6.
Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal corso-concorso di coloro che non risultano essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Non sono ammessi al corso-concorso i candidati che abbiano prodotto le domande di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.
Ritiro documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del corso-concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino dichiarazione scritta di rinuncia al corso-concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 8.
Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1987

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 321

87A4473

Concorso speciale, per esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale di ragioneria, di cui al quadro *D* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, contenente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Visto il decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, coordinato con la legge di conversione 11 luglio 1986, n. 341;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1987 nella qualifica di primo dirigente del ruolo di ragioneria di cui al quadro *D* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, si prevede che sarà disponibile un posto da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Considerato che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso su accennati per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1987;

Fatta salva la riserva di procedere all'emanazione di altri bandi di concorso qualora si rendessero disponibili ulteriori posti, alla data del 31 dicembre 1987, nella qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale di ragioneria;

Decreta:

Art. 1.

Posto conferibile e concorso

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, è indetto, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale di ragioneria di cui al quadro *D* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in relazione al posto che si prevede si renderà vacante al 31 dicembre 1987, il seguente concorso:

1) concorso speciale, per esami, per un posto.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso speciale, per esami, indicato nel punto 1) del precedente art. 1, sono ammessi, a domanda, gli impiegati delle carriere direttive appartenenti ai ruoli del Ministero della pubblica istruzione, inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1987 abbiano compiuto o compiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera stessa.

Art. 3.

Domande di ammissione

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, gli aspiranti al concorso, indicato nel precedente art. 1, dovranno presentare domanda di ammissione, redatta su carta semplice, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La data di arrivo delle domande che verranno presentate a mano al Ministero è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ufficio corrispondenza del Ministero stesso o dalla Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio nonché recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso.

Il candidato e tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio e del recapito al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione I/2ª.

L'amministrazione della pubblica istruzione non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle pubblicazioni o delle comunicazioni relative al concorso;

b) qualifica attualmente rivestita e sua decorrenza;

c) ufficio di appartenenza e, se diverso, l'attuale sede di servizio;

d) il candidato dovrà allegare la documentazione secondo le modalità previste dal successivo art. 4;

e) la propria disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata;

f) data di decorrenza giuridica e data di effettiva assunzione del servizio per nomina in carriera direttiva;

g) estremi dei provvedimenti relativi alla concessione di eventuali periodi di aspettativa per motivi di famiglia goduti e la durata dei periodi stessi e ogni altro provvedimento interruttivo del computo dell'effettivo servizio.

Tale dichiarazione deve essere resa anche se in negativo.

La firma apposta in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), oppure è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale l'impiegato presta servizio.

Art. 4.

Documentazione

I candidati che chiedono di partecipare al concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1 dovranno allegare alla domanda:

1) copia, in carta semplice, dello stato matricolare riguardante il servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, rilasciato dai competenti uffici del Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e corredato dei giudizi complessivi relativi agli ultimi cinque anni;

2) certificazione, in carta semplice, riguardante i corsi di formazione e di perfezionamento svolti;

3) elenco, in carta semplice, sottoscritto dagli interessati, di quanto allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Non è comunque ammesso far riferimento a documentazione già depositata, a qualsiasi titolo, presso il Ministero.

Art. 5.

Commissione esaminatrice prove del concorso speciale, per esami, e nomina dei vincitori

La commissione esaminatrice del concorso speciale, per esami, di cui al precedente art. 1, sarà nominata con successivo provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale.

Il concorso speciale, per esami, di cui all'art. 1, consistera in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle due prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell'efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'amministrazione.

L'altra prova, a contenuto teorico, verterà su argomenti di ragioneria generale e/o contabilità di Stato con particolare riguardo ai servizi di contabilità dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Le prove scritte, alle quali i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento, avranno luogo in Roma.

Con successivo avviso che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del 1° marzo 1988, saranno indicati i locali, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno dette prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nei locali, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma.

Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte i candidati avranno a disposizione otto ore.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sulle seguenti: diritto amministrativo, diritto costituzionale, istituzioni di diritto privato, economia politica, scienza delle finanze e diritto finanziario, statistica economica. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dei rapporti informativi, dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della sua preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

I competenti uffici dell'amministrazione saranno tenuti a fornire tempestivamente copia, in carta libera, dei rapporti informativi richiesti dalla commissione giudicatrice e riguardanti i candidati ammessi al colloquio al fine della valutazione di cui al comma precedente.

La prova orale avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione, nei giorni che saranno all'uopo fissati e di cui sarà data comunicazione ai candidati ammessi alla prova medesima con le modalità e nel termine previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per essere ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento della prova orale sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco medesimo sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede della prova orale.

Il colloquio non si intende superato se la votazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

Espletate le prove del concorso la commissione formerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato e risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, in caso di parità di punteggio conseguito da più candidati, saranno approvate la graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e quella degli idonei del concorso.

Il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito, di quella dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorrerà il termine per eventuali impugnative.

La nomina dei vincitori, nel limite dei posti indicati per il concorso, di cui al punto 1) del precedente art. 1 decorrerà dal 1° gennaio 1988.

Art. 6.

Esclusioni

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato dal Ministro della pubblica istruzione, l'esclusione dal concorso di coloro che non risultano essere in possesso di tutti i requisiti prescritti.

Non sono ammessi al concorso i candidati che hanno prodotto le domande oltre il termine perentorio indicato nel precedente art. 3.

Art. 7.

Attività integrativa di formazione

I vincitori del concorso speciale, per esame, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche e private. Tale periodo si concluderà con la redazione di una relazione finale alla quale verrà attribuita una valutazione espressa in trentesimi. Detta valutazione sarà acquisita agli atti del fascicolo personale.

Art. 8.

Ritiro della documentazione

I documenti e le pubblicazioni presentati, ove nulla osti, dovranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato munito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso. Prima che siano trascorsi tali termini, i candidati potranno ritirare, con le stesse modalità, la documentazione predetta purché rilascino una dichiarazione scritta di rinunzia al concorso e ad ogni eccezione in merito al procedimento ed all'esito del concorso medesimo.

L'amministrazione, trascorso un anno dalla scadenza dei termini di cui sopra, non assume alcun impegno per la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1987

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1987
Registro n. 30 Istruzione, foglio n. 322

87A4474

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a quattro posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, supplemento ordinario n. 1 alla dispensa n. 3 del mese di marzo 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 23 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1986, registro n. 2 Commercio con l'estero, foglio n. 286, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984.

87A3406

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, supplemento ordinario n. 1 alla dispensa n. 3 del mese di marzo 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1986, registro n. 3 Commercio con l'estero, foglio n. 276, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984.

87A3410

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico a cinque posti di coadiutore tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero, supplemento ordinario n. 1 alla dispensa n. 3 del mese di marzo 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 20 ottobre 1986, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1986, registro n. 3 Commercio con l'estero, foglio n. 296, concernente l'approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di coadiutore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva del Ministero, indetto con decreto ministeriale 21 settembre 1984.

87A3409

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 5, già fissato per i giorni 29 e 30 maggio 1987 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 6 maggio 1987, pag. 45, sono state rinviate a data da destinarsi.

87A4556

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 54, il cui avviso e stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 1986, si svolgeranno presso la sede dell'Università in Milano, largo Gemelli n. 1, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 luglio 1987, ore 10;
seconda prova scritta: 14 luglio 1987, ore 9.

87A4359

REGIONE CAMPANIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 24 dell'11 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Telese (Benevento).

87A4520

REGIONE LAZIO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale RI/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale RI/3, a:

un posto di coadiutore sanitario - organizzazione servizi sanitari di base - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
un posto di assistente medico in formazione - organizzazione dei servizi sanitari di base - area funzionale prevenzione e sanità pubblica;
un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Fiumata di Petrella Salto (Rieti).

87A4480

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/H

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/H, a:

tre posti di assistente amministrativo;
due posti di perito elettrotecnico;
un posto di dirigente sanitario di igiene pubblica;
un posto di primario ospedaliero dell'unità operativa di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Chianti Fiorentino Bagno a Ripoli (Firenze).

87A4515

REGIONE VENETO

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario del settore igiene - specializzato in medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario del settore igiene - specializzato in medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 10 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

87A4508

REGIONE LIGURIA

Concorso a tre posti di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 17 del 29 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Savona.

87A4513

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 20

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia per il presidio ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 4 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Camerino (Macerata).

87A4516

REGIONE PUGLIA

Concorso a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale FG/3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente sociale collaboratore presso l'unità sanitaria locale FG/3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel suppl. al Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 5 marzo 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale presso il presidio ospedaliero di S. Marco in Lamis (Foggia).

87A4514

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso a quattro posti di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di operatore professionale coordinatore - capo sala, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 52 del 27 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Trieste.

87A4518

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di psichiatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Morbegno (Sondrio).

87A4507

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

un posto di assistente tecnico;

un posto di operatore tecnico - capo servizi operai cucina e mensa;

un posto di operatore professionale coordinatore - infermiere professionale coordinatore (ex capo sala) servizio psichiatrico;

un posto di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario;

cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica;

tre posti di operatore professionale collaboratore - tecnico sanitario di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 16 del 22 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Cernusco sul Naviglio (Milano).

87A4517

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 61

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 61, a:

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 20 del 20 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Carate Brianza (Milano).

87A4511

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina generale presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina generale (con rapporto di lavoro a «tempo pieno»), presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 64 del 13 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

87A4481

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

Ruolo sanitario:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno;

un posto di coadiutore sanitario di medicina del lavoro, con rapporto di lavoro a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 59 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in San Giovanni in Persiceto (Bologna).

87A4482

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione, per il presidio ospedaliero «S. A. Abate»;

quattro posti di psicologo collaboratore;

un posto di farmacista dirigente;

due posti di pedagogista collaboratore;

un posto di operatore professionale dirigente - ostetrica capo;

un posto di operatore professionale dirigente - assistente sanitaria capo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 20 del 9 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Trapani.

87A4510

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 49

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 49, a:

un posto di primario di chirurgia;

un posto di coadiutore sanitario (pneumologo);

un posto di coadiutore sanitario (area igiene pubblica);

un posto di ostetrica (presso l'ospedale);

un posto di assistente sanitaria;

due posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 20 del 9 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Cefalù (Palermo).

87A4509

Concorso a tre posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 55

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di capo sala presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 23 del 30 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Partinico (Palermo).

87A4512

CONSIGLIO DEGLI ORFANOTROFI E DEL PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di primario;

un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia e fisioterapia cardiorespiratoria;

quindici posti di capo sala.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 4 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

87A4519

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 120 del 26 maggio 1987 pubblica il seguente avviso di concorso:

Consorzio dei partecipanti di San Giovanni in Persiceto: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario.

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65.

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 55.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 200.000
- semestrale ... L. 110.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 82.000
- semestrale ... L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 22.000
- semestrale ... L. 13.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... L. 313.000
- semestrale ... L. 172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 700

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 90.000

Abbonamento semestrale ... L. 50.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221